

CDXCVIII. SEDUTA

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Congedi	Pag. 19389
Disegni di legge (Trasmissione)	19389, 19408
Disegno di legge: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (1244-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):	
CANALETTI GAUDENTI	19389
JACINI	19408
SPEZZANO	19415
Interpellanza (Annunzio)	19427
Interrogazioni (Annunzio)	19427
Per l'anniversario delle « quattro giornate di Napoli »:	
VENDITTI	19389
Relazioni (Presentazione)	19427

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Caminiti per giorni 6, Guarienti per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibati » (1043-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

« Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto » (1300), d'iniziativa del deputato Vetrone.

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Per l'anniversario
delle « quattro giornate di Napoli »

VENDITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come napolitano e come liberale, credo di avere il diritto ed il dovere di ricordare le « quattro giornate » di Napoli.

Che cosa era avvenuto, il 28 settembre 1943, perchè il popolo della mia città, notoriamente

1948-50 - CDXCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 SETTEMBRE 1950

generoso, paziente, rassegnato, stoico, sentisse il bisogno di impugnare coltelli, fucili, pistole, randelli, qualunque oggetto che avesse la virtù di offendere e di vendicare? Che cosa era avvenuto perchè questo popolo, che ama il perdono, scendesse così armato nelle piazze e nelle strade assetato di giustizia? Era avvenuto questo. Il 12 settembre 1943, le truppe naziste si erano impadronite di Napoli; i due generali che avrebbero dovuto difendere la mia città si erano allontanati in abito borghese: il bieco colonnello Scholl era arbitro della situazione. È appunto del 12 settembre 1943 il primo proclama di costui: proclama che ordinava lo stato di assedio e il coprifuoco e disponeva che chiunque avesse manifestamente o subdolamente agito contro le truppe naziste sarebbe stato passato per le armi. Il giorno stesso, su l'imbrunire, un nostro marinaio che, disarmato dalle truppe tedesche, volle ricordarsi e ricordare di essere ancora un soldato d'Italia fu trucidato su la scala dell'Università degli studi. Non si è mai conosciuto il nome di quell'eroe; eppure dal 12 settembre 1943 un serto di lauro e di fiori perpetua la gloria. Nei giorni successivi le truppe di Scholl andarono sventagliando per le strade e per le piazze raffiche di mitragliatrice contro padri di famiglia che facevano la « fila » della tessera del pane per sfamare i loro figliuoli. Il 21 settembre fu affisso il manifesto del generale Kesserling che invitava i lavoratori di tutta Italia a riprendere il loro posto in Germania. Egli viceversa spalancava fin da allora ai nostri connazionali i sinistri reticolati dei campi di concentramento. Il manifesto di Kesserling rimase anche a Napoli lettera morta; ed ecco, il 22 settembre, il secondo proclama di Scholl: proclama dettato da un colonnello tedesco, ma purtroppo firmato da un prefetto italiano. Si dichiarava che chiunque non avesse adempiuto all'obbligo del lavoro in Germania sarebbe stato giudicato alla stregua della legge di guerra. In esecuzione di questo proclama il 28 settembre il mio paese atterrito, fra le ultime case rimaste ancora in piedi, vide sfilare sul ponte della Sanità 15.000 larve umane sotto la duplice sferza della pioggia e degli sfollagente delle truppe naziste. Gente di tutte le età: qualcuno scalzo, qualcuno in pantofole e pigiama, perchè molti impiegati e professionisti

erano stati prelevati dai loro letti e molti operai erano stati razziati semi-nudi nelle officine. Quello spettacolo accese lo sdegno del popolo generoso, paziente, rassegnato, stoico, del quale ho parlato. Fu la scintilla della rivolta. Dopo quattro giorni i napoletani da soli avevano liberato la città.

Ho voluto ricordare questo, o colleghi, perchè è necessario che si sappia che a Napoli non si viene soltanto per sentire le canzonette dei nostri posteggiatori; che a Napoli non si viene soltanto per illuminarsi del sorriso delle reginette mondane; che a Napoli non si viene soltanto per bearsi ai primati cucinari che hanno trionfato al Casino di San Remo; che a Napoli non si viene soltanto per obbedire all'impulso, piuttosto che di abbeverarsi al fascino della dissepoltta Pompei, di comprare amuleti pornografici. A Napoli si viene anche e principalmente per conoscere la città che nel 1647 si chiamò Masaniello, nel 1799 si chiamò Mario Pagano e Domenico Cirillo, nel 1848 si chiamò Luigi La Vista, nel 1860 si identificò con gli acclamatori di Garibaldi e nel 1943, attraverso i monelli anonimi, scrisse una delle più belle pagine della storia d'Italia. (*Vivi applausi da tutti i settori*).

Seguito delle discussioni del disegno di legge:

« Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (1244-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini ».

È iscritto a parlare il senatore Canaletti Gaudenti. Ne ha facoltà.

CANALETTI GAUDENTI. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Pallastrelli nel sottolineare innanzi tutto l'importanza del presente disegno di legge n. 1244, riguardante le « norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini ».

Questo disegno di legge cosiddetta « stralcio » infatti, se dal punto di vista formale non è altro

che quello riguardante la Sila e zone contermini, applicato ed esteso, con assoluta priorità e con adeguate modificazioni « a territori suscettibili di trasformazione fonciaria e agraria », secondo la dizione dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230, cioè alle zone latifondistiche, costituisce in sostanza un anticipo della legge generale (disegno di legge n. 997) già presentata al Senato, che disciplina la riforma fonciaria in tutto il territorio nazionale.

I principi di applicazione sono gli stessi, le quote di corpo sono parimenti identiche, identica l'impostazione del problema della riforma fonciaria che non si identifica con quello della bonifica in quanto vi sono molte zone nella quale può utilmente operare la riforma senza la bonifica, mentre vi sono altre zone in cui i due problemi sono di fatto collegati.

Le modificazioni apportate in questa legge, nei confronti della legge sulla Sila, derivano non solo dall'urgenza verificatasi in seguito alla grave situazione in cui erano venute a trovarsi notevoli masse rurali in una delle zone più depresse d'Italia, ma anche dalla relativa uniformità del territorio Silano-Jonico e dalla inesistenza di proprietà trasformate e migliorate; ciò che ha effettivamente consentito di attuare un procedimento più semplice.

Ma è ben naturale che in epoca successiva la legge sulla Sila sarà riassorbita dalla legge generale ed infatti l'articolo 23 di questo disegno di legge stabilisce che « le norme della presente legge e della legge 12 maggio 1950, n. 230, saranno coordinate con la legge generale della riforma fonciaria ».

Pertanto queste tre leggi agrarie (chiamiamole così) si integrano, essendo organicamente coordinate e rilevando una unità concettuale e dei precisi obiettivi. Trattando pertanto del disegno di legge in discussione non si può non parlare anche della riforma fonciaria nel suo complesso.

Quali dunque gli obiettivi di questa riforma?

Ce lo ha chiaramente affermato il Presidente del Consiglio nel suo discorso del giugno 1948 sulle comunicazioni del Governo: « La metà rimane quella proclamata: ridurre al minimo il numero dei braccianti, facendo altrettanti piccoli proprietari e ove ciò, per ragioni produttive, non possa avvenire, renderli partecipi o cooperatori dell'azienda agricola. Bisogna quindi

determinare un processo di trasformazione e di redistribuzione della proprietà terriera in modo che ne risulti uno spostamento rilevante verso la piccola e la media proprietà ».

Senonchè questa riforma (a differenza di quelle generalmente attuate nell'altro dopoguerra in alcuni Paesi europei, come la Romania), oltre a seguire vie diverse nella esecuzione dell'esproprio e della redistribuzione, ha due caratteristiche fondamentali ed inconfondibili: la prima, associare la redistribuzione della terra ad una politica di ingenti investimenti produttivi, volta alla trasformazione fonciario-agraria dei terreni sottoposti a riforma ed anche di quelli non direttamente sottoposti; la seconda, di espropriare dapprima, poi assegnare e trasformare.

In tal modo si è abbandonata la vecchia strada già percorsa dalla legislazione sulla bonifica: prima bonificare, poi assegnare, strada per la quale non si arrivava mai alla seconda fase, date le formidabili opposizioni frapposte dalle categorie interessate. E questo sia detto, nonostante le affermazioni dell'onorevole Pallastrelli che ieri, se non erro, si è richiamato alle leggi sulla bonifica.

Fine sociale, dunque, e fine produttivistico che, come osservai in un mio discorso del 2 luglio 1948 sulle comunicazioni del Governo « non si potrebbero raggiungere se la riforma agraria si limitasse a dare al contadino un pezzo di terra per poi abbandonarlo alla sua sorte »; giacchè in tal caso non solo non migliorerebbero le condizioni dei lavoratori della terra, ma la produzione sarebbe inevitabilmente compromessa e pregiudicata.

Ai fini della redistribuzione della proprietà si consideri che l'evoluzione agricola che nei Paesi dell'Europa centrale e occidentale ha portato ininterrottamente ad una piena affermazione della proprietà contadina, che è talvolta di formazione antica (secoli XVI-XVIII), come in generale nei Paesi dell'occidente Europeo, e talvolta di formazione più recente, come in Germania e nei Paesi dell'Europa centrale, in Italia ha subito un rallentamento, staremmo per dire un arresto.

Infatti nel nostro Paese, il processo naturale svoltosi nell'altro dopoguerra, di formazione di nuove proprietà contadine per circa un milione di ettari, non si è affatto ripetuto, processo na-

turale peraltro che si era ininterrottamente manifestato in mezzo secolo, dal 1881 al 1936.

In proposito è tutt'altro che facile esporre i dati comparativi sia sulla proprietà contadina sia sulla piccola proprietà, in primo luogo perchè mentre in generale nei vari Paesi si ritengono piccole proprietà quelle inferiori a 50 ettari, per l'Italia invece molte proprietà da 20 a 50 ettari sono considerate medie; in secondo luogo perchè mentre in quasi tutti i Paesi europei le aziende agrarie al di sotto dei 30-50 ettari possono considerarsi di proprietà contadina, ciò non avviene in Italia, dove numerose sono le proprietà, al disotto dei 50 ettari, concesse in mezzadria o a piccolo affitto.

Vorrei fare per il nostro Paese alcune riserve sui dati ottenuti e pubblicati dall'I.N.E.A. in collaborazione con l'Istituto Centrale di Statistica, prima fra tutte quella relativa alla circostanza che per ogni Comune censuario non si è tenuto conto, ai fini della successiva ricomposizione della proprietà privata e degli Enti, che di quelle partite che avessero un carico di 50 ettari e più o che, non raggiungendo tale limite di superficie, avessero un reddito dominicale di almeno 10 mila lire. Me ne astengo giacchè questi dati sono comunque i più rappresentativi che abbiamo.

Secondo, dunque, la classificazione della proprietà fissata per classi di reddito imponibile, fatta dall'I.N.E.A., classificazione che è quella più significativa (essendo il reddito espressione della capacità produttiva della terra), su 9 milioni e mezzo di proprietà (esclusa quindi quella degli Enti, che presentano caratteristiche del tutto particolari) vi sono in Italia 164 proprietà con oltre mezzo milione di imponibile ciascuna, le quali occupano ben 382.761 ettari, cioè ognuna in media 2.334 ettari.

Per ciò che si riferisce alla percentuale della superficie agraria occupata da piccole aziende, i dati statistici (si riferiscono attorno al 1930), ci dicono che quella dell'Italia (57 per cento) è di gran lunga inferiore (se si accettua l'Inghilterra con 48,8 per cento) alla percentuale degli altri Paesi Europei, fra i quali la Norvegia, la Svizzera, l'Olanda, il Belgio, la Francia e la Germania che hanno rispettivamente le percentuali del 97,7, 92,9, 91,4, 90,2, 70,8, 70,4 per cento.

Questo dico per le piccole aziende.

Per la proprietà contadina poi si può asserire che attualmente in Italia, grosso modo, sono da questa occupate solamente 6 milioni di ettari su 18 milioni circa di superficie coltivabile.

Ora io credo (pienamente d'accordo col prof. Mario Bandini) che sussistano condizioni per le quali un processo di sviluppo di questa proprietà dell'ordine di grandezza dei due o dei tre milioni di ettari sia da ritenere perfettamente fisologico. Pertanto un intervento legislativo che acceleri tale processo, rimuovendo i principali ostacoli che ad esso si oppongono, è da ritenere causa di miglioramento anzichè di regresso della agricoltura italiana.

La riforma tende appunto a determinare rapidamente buona parte di tale processo; con la creazione di proprietà coltivatrice viva e vitale e con la conseguente riduzione del bracciantato che della popolazione agricola rappresenta una percentuale fortissima nella zona di riforma (zona B) e specialmente in alcuni Comuni della provincia di Ferrara e di Rovigo, della Maremma Toscana, del Tavoliere delle Puglie, del Marchesato di Crotone e del latifondo siciliano; e che in tutto il territorio nazionale, secondo le statistiche dell'Ufficio Contributi Unificati, raggiunge un numero complessivo poco più superiore a un milione.

A questo proposito mi ha fatto veramente meraviglia l'onorevole Montagnani quando ha parlato di 60 mila contadini che avranno la terra in confronto di 9 milioni.

MONTAGNANI. Io parlavo di 4 milioni, non di 9 milioni.

CANALETTI GAUDENTI. No, lei ha parlato proprio di 60 mila contadini di fronte ad un numero complessivo di 9 milioni. Comunque legga l'*Annuario Statistico dell'agricoltura italiana* del 1948 e le statistiche dell'Ufficio Contributi Unificati e vedrà che della intera popolazione italiana addetta alla agricoltura e ammontante a 8.566.782 unità lavorative superiori ai 10 anni, 2.003.689 sono costituite da salariati fissi, braccianti fissi obbligati, giornalieri di campagna e addetti a partecipazioni a carattere familiare; 2.049.612 da coloni mezzadri; 4.288.333 da lavoratori autonomi (affittuari, coltivatori e piccoli proprietari coltivatori).

La statistica è una bella cosa, onorevole Montagnani, a condizione però che gli statistici siano obiettivi ed imparziali e che non si lascino

trascinare dal desiderio di ottenere determinati risultati.

Esaminiamo ora taluni aspetti della presente legge, alcuni dei quali mi trovano del tutto conseniente, altri solo parzialmente.

Dico subito che approvo pienamente il criterio dello scorporo in base al quale la percentuale di esproprio viene espressa in imponibile dominicale catastale ed aumenta con il crescere del reddito imponibile globale della proprietà, (entità patrimoniale) e con il diminuire del reddito imponibile unitario della medesima (grado di produttività) e pertanto il piano di esproprio consiste nella identificazione sul terreno di una superficie il cui reddito corrisponde alla percentuale di imponibile da espropriare.

Quante cose sono state dette contro questo scorporo basato sulla tabella! L'onorevole Grieco l'ha chiamato mostricciattolo, l'onorevole Cerruti lo ha definito un sistema di nuovo conio (*interruzione del senatore Cerruti*) e, a differenza della prima, quest'ultima definizione può essere anche una lode.

In realtà, nonostante gli svantaggi che esso porta, questo criterio (in cui trovano equa conciliazione il principio della selettività con quello della meccanicità) è uno dei più razionali, dei più pratici, dei più spediti che si potesse immaginare e ciò soprattutto per due motivi:

1º perché il rigoroso automaticismo dello scorporo (in forza del quale possono calcolarsi, mediante una semplice interpolazione lineare, le percentuali di esproprio anche per gli imponibili medi unitari non coincidenti con quelli della tabella), ridurrà al minimo la discrezionalità degli organi esecutivi e permetterà che la riforma sia realizzata con rapidità e sicurezza;

2º perché il criterio del reddito unitario, congiuntamente applicato con quello del reddito globale, può rappresentare un giusto riconoscimento verso i proprietari più attivi.

Non è dunque affatto vero quanto affermano taluni giornali che la tabella di scorporo infligga una punizione ai proprietari più attivi.

Una punizione ingiusta a questi proprietari si sarebbe senza dubbio verificata qualora si fossero accettate le proposte dei comunisti di fissare cioè un limite esclusivamente superficiario alla proprietà fondiaria.

Ora io dovrei rispondere all'onorevole Cerruti per il quale, oltre a molta stima, ho una sin-

cerà simpatia soprattutto perché è un po' fanatico, come me e forse più di me, della statistica, tanto che ieri ci ha, direi quasi, soffocato, di tanti dati, di tante medie, di tante percentuali, da rendere disorientato anche il più attento e competente ascoltatore.

Dico dunque all'onorevole Cerruti, in relazione agli scorpori in superficie, che, esaminata dal punto di vista della superficie, la tabella comporta effettivamente degli scorpori che sembrano bizzarri.

Ma non è però la superficie il parametro preso a base della tabella in quanto la superficie è elemento estremamente variabile per la sua diversa qualità, che non dice nulla, proprio nulla, sulla entità degli espropri e sulle loro proporzioni.

L'onorevole Cerruti ci fa l'esempio di due proprietà di uguale superficie che hanno diversi scorpori ma non ha sottolineato quali diversità di patrimonio corrispondono a superfici di pari estensione.

Ci ha fatto anche l'esempio di due proprietà, una piccola ed una grande, sempre in superficie, e ci ha detto: vedete, la piccola proprietà è colpita di più, molto di più della grande, la quale può essere anche esente dallo scorporo. Ma in questo caso, onorevole Cerruti, la piccola proprietà in superficie è una grande proprietà patrimoniale e la grande proprietà in superficie è una piccola proprietà.

LANZETTA. È un bisticcio di parole!

CANALETTI GAUDENTI. No, è la verità vera.

Circa gli scorpori in reddito poi, l'onorevole Cerruti ritiene di avere demolito il principio affermato nella tabella che comporta espropri crescenti col crescere del reddito totale e parimenti crescenti col diminuire del reddito unitario (cioè con l'aumentare del carattere estensivo). E crede di aver convinto prendendo esempi di proprietà su cui gli scorpori vengono valutati in percentuali di reddito.

Ma siccome le proprietà esemplificate sono espresse in superficie il ragionamento non fila affatto e ricalca quanto è stato detto a proposito degli scorpori in superficie.

Si provi l'onorevole Cerruti di fare i calcoli di proprietà di eguale imponibile (il che è ben diverso dalla parità della superficie) e vedrà che

1948-50 - CDXCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 SETTEMBRE 1950

gli andamenti degli espropri seguono un principio logico e razionale.

Che è quello che si doveva dimostrare. (*Ilarità. Approvazioni*).

Come si vede, questa legge « stralcio » ai fini della espropriazione introduce una importante innovazione nei riguardi della legge della Sila, basata su giudizi di suscettibilità di trasformazione delle proprietà aventi una superficie superiore ai 300 ettari, superficie che, come si ricorderà, si cercò di aumentare con l'aggiunta di 30 ettari per ogni figlio, mediante un emendamento aggiuntivo Bisori, contro il quale, unitamente all'estrema sinistra, molti senatori di questa parte votarono contro.

Come voteremo contro domani, pur rimanendo buoni cristiani, e mi rivolgo particolarmente ai colleghi onorevoli Pallastrelli e Carrara, nel caso che si riproponga per questa legge l'articolo 7 del primitivo progetto che stabiliva, in relazione al numero dei figli, una riduzione delle percentuali di esproprio.

E ciò per parecchi motivi; innanzi tutto perchè allora bisognerebbe tener conto anche del numero dei figli dei contadini assegnatari, in secondo luogo perchè in tal caso si sarebbero dovute stabilire percentuali di esproprio più alte ed infine per un altro motivo. A sentire infatti coloro che, in nome e per la tutela della famiglia, sostengono la necessità di detta riduzione, sembrerebbe che la terra venisse scorporata senza indennizzo. Dal momento invece che l'indennizzo è stabilito, il che è giusto, e viene applicato come principio inderogabile, non vedo proprio quale danno possa derivare al nucleo familiare, dato che a maggiore riduzione corrisponde necessariamente un minore indennizzo.

DE LUCA. Questo non è un argomento persuasivo.

CANALETTI GAUDENTI. E perchè non sarebbe persuasivo?

E passiamo ad altro.

Come è noto, questa tabella ha subito, in processo di tempo, sensibili modificazioni, tendenti tutte a portare un aggravio maggiore alle proprietà estensive e nel contempo un alleggerimento a quelle intensive.

In altre parole si è voluto diminuire il volume di esproprio nel settore sinistro della tabella (alti redditi unitari) e ad aumentarlo nel

contempo nel settore destro (bassi redditi unitari), incrementandosi così il gettito in terra nelle zone latifondistiche.

Tutto ciò sta bene, per quanto sarebbe stato desiderabile che le percentuali di esproprio, pur mantenendo il divario discriminatore, fossero state ancora più elevate per i redditi unitari bassi, e cioè per le proprietà estensive e latifondiste. Si consideri a questo proposito che alcuni, non sospetti certo di demagogia, come il Serpieri (« Corriere della Sera », 6 settembre), suggeriscono di andare più in là e di arrivare all'esproprio completo dei veri e propri latifondi del Mezzogiorno, traendo da essi la totalità di un nuovo demanio da ripartirsi tra i braccianti.

Debbo comunque dichiarare, a nome dei miei colleghi « amici dei contadini » che l'applicazione della tabella degli scorpori non sembra realizzare in pieno la fissazione del limite della proprietà, sancito dall'articolo 44 della Costituzione, secondo cui « al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie ».

Ciò diciamo perchè, secondo noi, il limite, pur elevato che sia, deve avere un carattere permanente.

Si obietta che la proposta Taviani, per cui l'articolo 44 avrebbe dovuto affermare che « la Repubblica impedisce l'esistenza e la formazione delle grandi proprietà » fu senz'altro respinta.

GRIECO, *relatore di minoranza*. Non fu mai respinta perchè non fu nemmeno presentata alla votazione all'Assemblea; fu ritirata per ragioni interne di gruppo.

CANALETTI GAUDENTI. È vero e chiedo scusa dell'inesattezza.

Si obietta che l'articolo 44 dice: « fissa limiti alla proprietà » e non « fissa i limiti ecc. ». Ma tutto ciò non ci persuade affatto e non è senza significato che fu effettivamente respinta la proposta Einaudi secondo cui l'articolo 44 avrebbe dovuto dire « la legge può fissare limiti ecc. ».

Ora, diciamolo francamente, si poteva e si può discutere ancora sulla opportunità o meno di questo criterio limitativo stabilito dalla Costituzione, ma una volta fissato il principio, se vogliamo veramente rispettarlo, dobbiamo ne-

cessariamente stabilire un limite, un *plafond* (sia pure, come ho detto, elevato) a carattere permanente, basato sul valore o, meglio, sulla superficie e sul valore ad un tempo e in ogni caso mai sulla sola superficie, come propongono i comunisti, i quali vorrebbero limitare oggi la proprietà fondiaria a 100 ettari, per ridurla domani a 50 e in seguito, progressivamente, a zero.

Nè vale riferirsi all'articolo 7 del presente disegno di legge, il quale, anticipando sostanzialmente una norma della legge generale (articolo 15) stabilisce che « per un periodo di sei anni dalla data di espropriazione, i proprietari soggetti alla presente legge non potranno acquistare per atti tra vivi fondi di tale estensione, che, in aggiunta a quelli posseduti, portino a superare i 750 ettari di superficie lavorativa », e che in caso contrario, la superficie eccedente i 750 ettari sarà totalmente espropriata.

A parte il fatto che questa norma ha valore solo per sei anni dalla data di espropriazione, non si può non rilevare il diverso trattamento e quindi la diversa situazione giuridica in cui si trovano due proprietari, i quali, a seguito dello scorporo, si trovano a possedere l'uno una superficie maggiore di 750 ettari, e l'altro una superficie minore o uguale, superficie peraltro che quest'ultimo non può aumentare oltre il limite se non per atti a causa di morte.

Noi sosteniamo in conclusione che questo limite deve essere basato sulla entità patrimoniale e ribadiamo che se vogliamo rispettare l'articolo 44 della Costituzione esso deve essere permanente e non già temporaneo. (*Applausi dal centro*).

Ciò non toglie che noi voteremo l'articolo 7 che stabilisce, sia pur temporaneamente, il principio del limite, riservandoci di intervenire per sostenere la nostra tesi, in sede di discussione della riforma generale.

Non posso poi non approvare incondizionatamente due particolari disposizioni:

La prima, di carattere eccezionale, è sancita nell'articolo 10, secondo cui la legge non si applica per la espropriazione dei terreni formanti « aziende organiche ed efficienti a coltura intensiva, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati »,

e rispondenti alle seguenti condizioni che debbono ricorrere congiuntamente e debbono essere accertate dal Ministero dell'agricoltura: a) una produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, superiore di almeno il 40 per cento alla media delle colture della zona; b) un carico di lavoro fisso ed avventizio riferito all'ultimo biennio non inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro; c) condizioni economiche e sociali dei contadini viventi nella azienda nettamente superiori a quelle della zona; d) azienda appoderata e case coloniche rispondenti alle esigenze della zona.

L'onorevole Pallastrelli ci ha detto ieri: ma sono pochissime queste aziende! Forse si contano sulle dita, dato soprattutto che tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente.

Poche o molte che siano, noi qui riaffermiamo opportunamente un principio fondamentale, secondo cui quando la proprietà privata adempie la sua funzione ad un tempo sociale e produttivistico ha diritto ad uno speciale trattamento. E ciò diciamo, pur rilevando il disposto dell'articolo 12 per il quale « sino alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria, il Governo della Repubblica ha facoltà di procedere con legge delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'articolo 10, applicando la tabella allegata alla presente legge, alla parte di esse che supera i 500 ettari ».

La seconda disposizione, sancita dall'articolo 9, stabilisce che il proprietario che in relazione alla terza parte della sua proprietà non soggetta ad esproprio immediato, intende conservare definitivamente un'ulteriore parte della proprietà stessa, può chiedere di eseguire in proprio le opere di trasformazione previste dall'Ente, entro il termine di due anni. Eseguita tale trasformazione, egli deve consegnare all'Ente la metà dei terreni trasformati e pertanto conserva la proprietà dell'altra metà, mentre gli resta riservato il diritto di scelta dei contadini da immettere nelle unità culturali risultanti dalla trasformazione. In tal caso però il proprietario è altresì obbligato a provvedere, in un periodo non maggiore di quattro anni, alla trasformazione di tutti i terreni che restano di sua proprietà nell'ambito dei territori formanti oggetto della presente legge.

Naturalmente se egli ha diritto, (s'intende per la sola metà in consegna all'Ente) al pagamento della indennità di esproprio e del rimborso delle spese di trasformazione « nella misura che avrebbe sostenuto l'Ente per il compimento delle opere stesse », è soggetto al totale esproprio del terzo residuato, senza indennizzo, se nei tempi previsti non abbia compiuto la trasformazione di detto terzo o non abbia provveduto alla trasformazione dei terreni sopra indicati, di sua proprietà.

Ieri l'onorevole Carrara, che è un apprezzato giurista, ha rilevato che questo disegno di legge, a suo avviso, contiene una disposizione di legge assolutamente anticostituzionale, stabilendo che nel caso previsto l'esproprio abbia luogo senza indennizzo. Ma come è possibile ciò — egli ha detto — dal momento che è principio fondamentale della Costituzione che non ci può essere esproprio senza indennizzo?

Ma, amico Carrara, permettimi di osservare, tenendo naturalmente presente che io non faccio l'avvocato, che qui la perdita dell'indennizzo ha semplicemente il carattere di sanzione. Certo per fare le cose esatte bisognava dire: il proprietario nel caso che non effettua le trasformazioni secondo il piano dell'Ente, viene espropriato del terzo residuato, riceve il dovuto indennizzo ed in pari tempo è tenuto a pagare una sanzione pari al valore dell'indennizzo stesso.

Ma non vi sembra, onorevoli senatori, che queste disquisizioni hanno un carattere piuttosto formale?

Oppunita el utilissima appare la predisposta diversità degli organi di esecuzione della riforma che, insistiamo, non è una semplice operazione di lottizzazione ma è anche opera ingente di trasformazione fondiaria.

Costituzione di consorzi di proprietari (o consorzi di bonifica) nelle zone a carattere intensivo (Zona C), consorzi che, limitatamente alle terre sottoposte a riforma, potranno determinare degli scambi degli obblighi individuali di vendita e delle sostituzioni della terra dell'uno con quella degli altri. Ciò allo scopo fondamentale di permettere la formazione della piccola proprietà nelle zone più adatte, ed in grandi aree uniformi, in luogo di disperderla per tutto il territorio, rendendo così pratica-

mente impossibile un'adeguata opera di assistenza tecnica.

Costituzione di Enti di colonizzazione (se già non esistono) nelle zone estensive (Zona B) dove si prevede la costruzione di « Borghi residenziali », in modo da operare un efficace decentramento delle popolazioni agricole e la costituzione di « Centri organizzati di gestione », in modo che la piccola proprietà sia sorretta e guidata.

In relazione appunto a questi Centri, le nuove piccole proprietà non solo verranno assistite con la istruzione professionale ai contadini e la loro collaborazione alla trasformazione fondiaria, ma saranno anche potenziate, attraverso forme cooperative, per la gestione in comune di macchine agricole, per la trasformazione dei prodotti del suolo, per la vendita e l'acquisto dei prodotti e dei mezzi di produzione, in modo da essere sottratte alla speculazione.

Compito fondamentale della riforma è appunto quello di avviare a complesse forme cooperative, sul modello di quelle esistenti nei più progrediti Stati europei, dove la piccola proprietà si appalesa vitale e capace di impiegare nella gestione agricola i metodi tecnici più perfezionati. A ciò provvede soprattutto l'articolo 23 della legge per la Sila (e quindi valevole anche per la presente legge), il quale dispone che « gli assegnatari sono obbligati per la durata di venti anni dalla stipulazione del contratto di vendita, a far parte delle cooperative o consorzi che l'Opera avrà promosso o costituito per garantire l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria alle nuove piccole proprietà coltivatrici » e stabilisce inoltre che « la inadempienza di tale obbligo importa la decadenza dell'assegnazione che è pronunciata dall'Opera ».

Il senatore Medici, in una recente prefazione ad una ristampa del noto libro di Giuseppe Prato: *La terra ai contadini o la terra agli impiegati?* (Milano, 1920), afferma che, dato « l'inconsapevole istinto del contadino di godere esclusivamente, senza interferenze e limitazione alcuna, la sua proprietà », il suo « animo chiuso e sospettoso tanto verso il compagno di lavoro quanto verso l'estraneo, il suo grande amore portato alla terra, il suo attaccamento feroce per il suolo coltivato », dato dunque un

ambiente di questo genere, « non può essere considerata attuale una riforma basata sulla cooperazione ».

Io ritengo che l'onorevole Medici abbia eccessivamente colorato ed esagerato codesta mentalità personalista e che in ogni caso lo sviluppo della cooperazione, a cui la riforma si accompagna, riuscirà ad attenuare l'esasperato individualismo del contadino e a fargli comprendere come solo attraverso la cooperazione la sua proprietà potrà divenire veramente viva e vitale.

Per questo ho constatato con vivo compiacimento la dichiarazione di taluni insigni economisti agrari, come Alessandro Brizzi, Aldo Paganini, Osvaldo Passerini, Dario Perini, Giovanni Proni, Vincenzo Ricchioni, Arrigo Serpieri, Mario Tofani che, in una mozione collettiva da essi formulata nel luglio 1950, hanno affermato in ordine alla formazione della proprietà contadina « che essa sarà tanto più efficiente, sotto l'aspetto tecnico, economico e sociale, quanto più sarà sorretta dai fattori, tecnica e capitale, mediante una sana organizzazione di tipo cooperativo ».

Per questo abbiamo piena fiducia che la presente legge darà alla cooperazione rurale un nuovo e decisivo sviluppo.

Ma a proposito dell'incremento delle nuove proprietà contadine che andranno a formarsi in conseguenza della riforma agraria, mi pare già di sentire la voce decisamente contraria di molti oppositori, specialmente di estrema sinistra ad affermare:

1º) che la Democrazia cristiana ha l'idea fissa, il feticismo della proprietà contadina e delle piccole aziende agrarie familiari;

2º) che questa piccola proprietà è antieconomica in confronto della grande azienda industrializzata comunque condotta, cioè o capitalistica o collettiva;

3º) che pertanto, nella distribuzione della terra ai contadini, se si vuole tener conto ad un tempo dell'aspetto sociale e di quello produttivistico, non bisogna tendere alla creazione di piccole aziende familiari ma di grandi aziende cooperative.

Gli interrogativi sono dunque di due ordini: Piccola o grande azienda? Proprietà contadina familiare o proprietà contadina cooperativa?

Dico subito, come ebbi ad affermare nel mio citato discorso al Senato, che non è affatto vero che la Democrazia cristiana ha l'idea fissa della piccola proprietà.

In verità noi abbiamo sempre sostenuto:

1º) che la piccola proprietà o, meglio, la proprietà coltivatrice va incrementata e consolidata là dove le condizioni economiche e ambientali ne permettono utilmente la formazione e lo sviluppo e che in ogni caso il frazionamento proprietaristico non deve mai andare oltre i limiti della convenienza economica, se vuole evitare un regresso produttivo;

2º) che ove le condizioni economiche ed ambientali non consentono utilmente la formazione e l'incremento dell'azienda agricola contadina, occorre favorire forme di conduzione associata, sulla base della compartecipazione o della cooperazione.

Certo la questione è veramente complessa.

In realtà ci troviamo di fronte a due concezioni, ciascuna delle quali ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi.

A nostro avviso, un giudizio generale sulla superiorità di un tipo di azienda sull'altro è assolutamente impossibile, dato che l'agricoltura, a differenza dell'industria, ha una propria linea di sviluppo, diversa da luogo a luogo e da tempo a tempo.

Se l'aumento del numero dei piccoli proprietari coltivatori può realmente determinare, come ha detto l'onorevole De Gasperi, una maggiore stabilità sociale, se rappresenta un potenziamento dell'istituto familiare, se, nei riguardi economici, la fusione, nella piccola azienda, del conduttore col lavoratore aumenta enormemente il rendimento del lavoro; non è d'altra parte negabile che molti moderni mezzi tecnici, in particolare meccanici, sono nella piccola azienda di men facile o men conveniente uso; che la produzione per il mercato vi è diminuita dal frequente indirizzo di autoapprovvigionamento; che la tendenza a provvedere con le sole forze di lavoro familiari a tutte le esigenze del fondo impedisce la distribuzione di possibili occupazioni tra un maggior numero di persone.

Come ha scritto il Serpieri, questi aspetti negativi scompaiono, o almeno si attenuano nella grande azienda cooperativa; ma questa ha

un punto debole che può essere gravissimo, l'abbassamento del rendimento del lavoro. Ciò perchè, se anche i contadini cooperatori lavorano per sè, il rapporto tra lavoro individuale e compenso non è diretto, perchè tra l'uno e l'altro si interpone una distribuzione tra i singoli del globale compenso realizzato dalla collettività.

Questa la ragione per cui un noto economista straniero stimava empiricamente che se il lavoro salariato in agricoltura rende, per giornata, uno, il lavoro in compartecipazione rende due; e quello del contadino proprietario tre. La proporzione non è certo esatta, ma indubbiamente significativa.

A questo proposito non sarà inutile sottolineare che, parlando quindi di aziende cooperative, noi diamo alla parola cooperazione il significato di autonomia giuridica e sociale, sia pure disciplinata e controllata, che essa ha nei Paesi democratici dell'Europa occidentale, a differenza di ciò che avviene nelle Repubbliche popolari dell'Europa orientale, a cominciare dalla Russia, dove le cooperative hanno un carattere statale, quindi non autonomo dal potere centrale, da cui in realtà dipendono sia per i piani di coltivazione sia per la distribuzione dei prodotti del suolo sia per la organizzazione interna.

In tal senso le cooperative sono tali soltanto di nome e possono invece considerarsi sezioni distaccate, direi quasi delle appendici, (sia pure con bilanci separati), della organizzazione centrale dell'agricoltura collettivizzata.

Lo dimostra, fra l'altro, una particolare circostanza, che cioè nello statuto dell'*artel* agricola, che io pubblicai per la prima volta in Italia nel 1944, la facoltà di recesso del contadino che ha aderito al *kolkholz* può essere esercitata senza però alcun diritto da parte del recedente di riprendere ciò che egli stesso ha conferito all'azienda collettiva.

L'onorevole Grieco in un suo libro molto interessante dal titolo: *Introduzione alla riforma agraria* (Torino, 1949), esalta il valore progressivo delle forme cooperative di produzione e di lavoro nell'agricoltura.

Ma di quali cooperative egli parla? Onorevoli senatori, ciò rilevo non per ragioni polemiche, ma perchè è bene tener presente questa distinzione per giudicare l'atteggiamento dei

comunisti, i quali accettano la nostra cooperativa non come fine ma come mezzo che deve portare all'azienda agricola collettiva, la cui superiorità, nei confronti dell'impresa individuale deriva, a loro giudizio, non solo dalla maggiore industrializzazione ma dal fatto che mentre l'impresa privata, come ho sottolineato in un mio libro sulla Russia (ricordato anche recentemente alla Camera dall'onorevole Grifone), cerca soprattutto di creare il reddito in termini monetari, quella collettiva vuole massimizzare la produttività fisica e cioè la produzione in natura.

A parte il concetto di reddito, che è indubbiamente discutibile, gli argomenti che i comunisti portano per sostenere la superiorità dell'impresa collettiva nei confronti dell'impresa privata, riguardano non la impresa collettiva in quanto tale, ma la grande impresa a carattere capitalistico, meccanizzata ed attrezzata. In altre parole i vantaggi che la grande impresa ha nei confronti della piccola impresa sono dai comunisti a torto presentati come vantaggi esclusivi dell'impresa collettivizzata, la quale naturalmente è sempre di grande dimensione.

Ad ogni modo non si può negare che un sistema adatto in un determinato territorio e in un determinato tempo, può non essere egualmente adatto in un altro territorio e in un altro tempo.

Così noi riteniamo che in Russia la imponente trasformazione agricola sarebbe stata assolutamente impossibile senza la collettivizzazione agraria, attuata nel quadro di un'economia pianificata, collettivizzazione che ivi si è presentata come una forma straordinariamente efficace di gestione economica (per quanto drastica e forzata) e che ha potuto realizzarsi anche per la enorme estensione del latifondo e per la bassa densità demografica (25 abitanti per kmq. nella Russia europea e 2 in quella asiatica, in media circa 9 per kmq.).

L'Italia per contro ha le sue proprie caratteristiche economico-geografiche, che le imprimevano una inconfondibile peculiarità e che sono il risultato di un lento e graduale processo storico, di determinate condizioni orografiche, geologiche, climatiche, in una parola ecologiche. Non dimentichiamo che solo attraverso una evoluzione secolare è sorto in gran parte d'Ita-

1948-50 - CDXCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 SETTEMBRE 1950

lia il podere, che ha creato una tipica forma di conduzione familiare, che ha impresso nella psicologia dei nostri agricoltori uno spirito profondo di autonomia e di personalismo e che presenta una netta superiorità, dal punto di vista morale ed umano, soprattutto nei confronti della forma collettivizzata.

Ciò spiega perchè in Italia la piccola proprietà ha trovato il suo ambiente ottimale. Ciò spiega perchè il 55 per cento del suolo è distribuito fra proprietari di meno di 10 ettari e spiega altresì il suo processo formativo, che si è svolto sempre ininterrottamente, pur con alterne fasi di acceleramento e di ristagno, secondo i momenti storici.

Elevandoci a considerazioni di ordine generale si desidera qui precisare che la piccola proprietà coltivatrice si presenta particolarmente adatta dove prevalgono colture richiedenti molto ed accurato lavoro (ortofrutticoltura, ecc.) e dove, come in ambienti collinosi e montani, l'uso di strumenti meccanici è reso difficile dalla configurazione del suolo o da fitta arboratura.

È proprio anzi in alcune zone, quali le plaghe vinicole del Monserrato e la Langhe del Piemonte, come ha scritto Luigi Einaudi in una pubblicazione ricordata dall'onorevole Bonomi nel suo bel libro: *Le vie nuove del Socialismo* (Milano, 1937), che « è nelle mani del proprietario coltivatore che la terra raggiunge il massimo di produttività con il minimo di dispendio di forza ».

È naturale al contrario che la grande azienda cooperativa converrà di più dove la qualità dei lavori meno pesa sui risultati di grandi produzioni di massa (foraggere, cereali, ecc.) e dove esistono vaste pianure disalberate e quindi adatte alla macchinizzazione.

Stiano dunque tranquilli i socialisti democratici: non fabbrica artificiosa della piccola proprietà, come ha scritto l'onorevole Nino Marinoni, ma suo incremento e sua difesa dove essa ha titolo di esistere.

Dove non ha titolo, aziende agricole cooperative ma autonome, libere e decentrate, non statizzate, giacchè la terra deve andare ai contadini e non agli impiegati.

A questo proposito appare veramente pratica ed attuale l'autorevole opinione del prof. Ser-

pieri, il quale crede che non sia difficilmente componibile il dissenso, in relazione alla riforma agraria, circa i modi di assegnazione ai contadini delle terre rese disponibili dalla riforma fondiaria e che la composizione di tale dissenso non possa venire che dalla cooperazione. In sostanza il Serpieri ritiene che il problema consiste da una parte nel cooperativizzare quei servizi che dall'azione associata più si avvantaggiano (acquisti e vendite, uso di macchine, industrie trasformatrici di prodotti greggi, direzione e assistenza tecnica); e dall'altra nell'individualizzare gli altri servizi che più si avvalgono dell'azione individuale.

Relativamente appunto alla cooperazione abbiamo constatato che la legge sulla Sila e i due disegni di legge n. 997 e 1244 parlano spesso di cooperative, di consorzi, di gestione associata per l'assistenza e il potenziamento delle nuove piccole proprietà contadine.

Al contrario abbiamo rilevato, con un po' di sorpresa, che solo incidentalmente si parla due volte di conduzione in forma associata o di aziende cooperative assegnatarie delle terre espropriate, una volta nel progetto di legge generale e un'altra volta nel progetto di legge « stralcio ».

Infatti l'articolo 23 del progetto di legge generale stabilisce che « ai fini dell'incremento della produzione nelle terre espropriate o cedute dai consorzi di proprietari ai sensi dell'articolo 14, gli Enti per la riforma promuovono ed organizzano la esecuzione di miglioramenti sia economici che sociali, da parte dei contadini assegnatari, singoli o associati in cooperativa, ecc. ».

E l'articolo 11 del progetto di legge « stralcio » dispone che « il proprietario, che possieda più di una azienda del tipo previsto dal precedente articolo, ha diritto ad essere esentato dalla espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta. Le altre saranno espropriate ai sensi della presente legge e preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa ».

Perchè mai?

Non certo perchè nelle cosidette zone depresse e latifondistiche non esistono territori ed ambienti più adatti alle aziende cooperative che alla proprietà famigliare coltivatrice.

Sta bene che l'articolo 1 del progetto di legge generale parla di proprietà coltivatrice e non individuale, intendendo con ciò di favorire, volta a volta, secondo le condizioni ambientali, la proprietà cooperativa o la proprietà familiare.

Ma tutto ciò non mi soddisfa pienamente e pertanto vorrei avere l'assicurazione da parte del ministro Segni che di queste diversità dell'ambiente agrario si terrà il debito conto per scegliere o la piccola azienda familiare o la azienda cooperativa.

E pertanto mi auguro che, in conseguenza della riforma agraria, non solo verrà incrementata e potenziata, attraverso la cooperazione, la proprietà contadina familiare, ma si costituiranno delle vere e proprie proprietà contadine cooperative le quali, pur rappresentando, direi quasi, l'eccezione nell'ordinamento agricolo italiano, non potranno non contribuire alla elevazione economica e sociale dei lavoratori dei campi, attenuandone in pari tempo l'eccessivo personalismo.

Ed ora alcune parole ai conservatori che si trovano, ahimè, non solo sui banchi della destra.

Che molta gente sia contraria alla riforma fondiaria e quindi alla legge « stralcio », rientra nell'ordine naturale delle cose e sarebbe ingenuo pretendere un diverso atteggiamento.

Ma che vi siano delle persone che possano prestare fede a quanto afferma certa orchestra stampa è cosa che fa veramente meraviglia.

A leggere certi giornali e periodici, a sentire certe dichiarazioni, parrebbe che l'agricoltura italiana, a causa della progettata riforma, fosse in stato comatoso: i proprietari scoraggiati, i contadini inquieti e disillusi, i capitali sfuggenti, la tecnica in ribasso. In una parola, la riforma agraria rappresenterebbe una vera sciagura nazionale e determinerebbe le più gravi conseguenze sociali e politiche.

Che cosa dicono più precisamente questi signori, la cui tattica, a dire il vero, non poteva essere più controproducente?

Essi affermano principalmente:

1º) che il problema di una riforma agraria in Italia non è maturo e deve essere ancora studiato, e che ad ogni modo vi sono altri progetti che meritano di essere impostati e forse realizzati;

2º) che la presente legge è una vera e propria violazione del diritto di proprietà;

3º) che la tendenza all'aumento della proprietà contadina è un fenomeno naturale, che si verifica spontaneamente da sè, senza bisogno dell'intervento dello Stato.

Sulla maturità o meno del problema agrario è inutile rispondere. Lo scopo, evidentemente defaticatorio, è ben chiaro, e le lodi che si rivolgono ad altri progetti derivano essenzialmente dal fatto che con questi facilissime sarebbero le vie per neutralizzare gli effetti della riforma o per lo meno minimizzarli, limitandola alle terre demaniali e tutt'al più alle sole zone latifondistiche.

Quanto alla proprietà nessuno di noi contesta che essa è un diritto, anzi un diritto naturale. Solo si afferma che questo diritto ha anche una funzione sociale. Un illustre professore della Università Gregoriana, il P. Wermesch, si domandava anzi se tale diritto, più che avere una funzione sociale, è esso stesso una funzione sociale.

Si tranquillizzi dunque l'onorevole Lucifero, che ama chiamarsi quello che gli inglesi dicono un uomo della proprietà: *a man of property*. « Io che non ho proprietà » egli ha detto in un suo discorso del 9 febbraio 1950 « credo nella proprietà ».

Anche noi crediamo nella proprietà privata che non è un furto, come dicevano Sieyès prima e più tardi Proudhon, per quanto nella sua Calabria, onorevole Lucifero, potrebbe nasce questo dubbio per molte proprietà, specialmente dopo la lettura di una famosa relazione di P. S. Mancini, per il modo appunto con cui sono state costituite. (*Approvazioni. Commenti alla estrema sinistra*).

Proprietà quindi ma intesa anche come funzione sociale, funzione sociale che l'amico senatore Ceschi (che mi dispiace di non vedere presente) vorrebbe riaffermare e concretizzare anche attraverso un nuovo principio giuridico: responsabilizzare cioè la proprietà terriera sia dal punto di vista produttivistico, sia dal punto di vista sociale. Più particolarmente, secondo l'onorevole Ceschi, la proprietà fondiaria dovrebbe essere resa responsabile, di fronte allo Stato, quale che sia la sua ampiezza e il suo sistema di conduzione, attraverso l'anagrafe di tutte le aziende agrarie.

Ma di ciò avremo occasione di parlare in sede di riforma generale.

Circa il terzo punto io dico che non ci si può attendere una redistribuzione della proprietà dal gioco naturale delle forze economiche, come avvenne nel passato, essendo la situazione profondamente diversa da quella del periodo 1926, tanto è vero che neppure l'incoraggiamento a vendere dato ai grandi proprietari con la legge del 1948, ha avuto risultati apprezzabili, ed aggiungo che tutta la storia antica e recente dimostra che una redistribuzione della proprietà, in senso sociale, non si può fare senza l'intervento dello Stato.

Alle critiche dei conservatori si aggiungono quelle di alcuni uomini di parte nostra, fra cui, più rappresentativi, il deputato De Martino e il senatore Pallastrelli, il quale ultimo non ho ben compreso se sia favorevole alla libertà economica o all'interventismo statale.

Queste critiche, che in parte si nascondono sotto il manto del tecnicismo, affermano in sostanza:

1º) che il risultato politico e sociale del presente disegno di legge sarà negativo per la difficoltà di creare, attraverso lo scorporo, delle unità agricole vitali e in ogni caso per il fatto che la riforma giova soltanto a gruppi di privilegiati e non a tutti i lavoratiri agricoli di una determinata regione;

2º) che un altro risultato negativo sarà l'aumento della disoccupazione e comunque non mai la diminuzione della disoccupazione; tanto più che ne risulterà del tutto scoraggiato, ad investirsi nella agricoltura, il capitale fresco proveniente dalle industrie, dai commerci e dalle professioni;

3º) che parimenti sarà negativo il risultato dal punto di vista produttivistico.

E come se questo non bastasse, fra i tanti oppositori della riforma c'è un altro, di quelli che l'onorevole Jacini chiama i suoi « amici di destra ». È autorevole membro dell'altro ramo del Parlamento e si chiama Stefano come l'onorevole Jacini, ma in compenso è zio di un senatore comunista. (*ilarità. Commenti*).

Voce dal centro. Chi è?

CANALETTI GAUDENTI. L'onorevole Reggio D'Aci, zio del senatore Eugenio Reale.

L'onorevole Reggio D'Aci dunque è arrivato a chiamare questa legge « antigiuridica » « Realtà politica », 29 luglio 1950), lamentando che « non sono valsi né il progetto De Martino, né le critiche del senatore Pallastrelli, né quelle dei tecnici di tutti i partiti a distogliere l'onorevole De Gasperi dalla solidarietà col Ministro Segni, il quale ha dimostrato una testardaggine che non può non impressionare, mentre egli avrebbe reso un lodevole servizio al partito ed al Paese se avesse avuto il coraggio di ritirare il suo progetto ».

Riflettendo su questa accusa di antigiuridicità mi vien fatto di meditare su un antico detto romano, che mi ricordava ieri il collega onorevole Della Seta: *summum ius summa iniuria*.

Sulla portata dunque della riforma, dicono i nostri critici (che in ciò trovano concordi anche i comunisti) che si tratta in tutto di sistemare solo circa 200 mila contadini (di cui 60-80 mila con la presente legge-stralcio) in confronto della grande massa dei braccianti.

A parte il fatto che non si tratta di 200 mila contadini ma di 200 mila famiglie di contadini, il che è ben altra cosa, tenuto conto che la media dei componenti la nostra famiglia rurale è di 5,05, è evidente che con questa legge la riforma fondiaria non s'intende affatto conclusa. (*Commenti. Approvazioni*).

Circa il secondo punto ha perfettamente ragione l'onorevole Pallastrelli, quando afferma che il proprietario coltivatore tende a provvedere, con le sole forze di lavoro familiare, a tutte le esigenze del fondo, impedendo così la distribuzione di possibili occupazioni tra un maggior numero di persone. Ma l'onorevole Pallastrelli non vuol tenere alcun conto della profonda ripercussione che si verificherà nelle zone interessate in conseguenza appunto della trasformazione fondiaria, ripercussione che, secondo il Ministro Segni, porterà un incremento annuo di 90 milioni di giornate lavorative.

Quanto al timore della diminuzione della produzione, esso è veramente un fantasma.

Spero che ormai tutti siano persuasi che la produzione, in conseguenza della riforma, non solo non diminuirà ma aumenterà notevolmente, a causa degli ingenti investimenti da parte

1948-50 - CDXCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 SETTEMBRE 1950

dello Stato e delle conseguenti grandi trasformazioni fondiarie e che tale aumento si verificherà senza soluzione di continuità.

È vero che tutte le riforme di struttura, e non solo quelle agrarie, determinano in un primo momento incertezza e disorientamento ed è in un secondo momento che si stabilizzano, di guisa che solamente allora possono essere giudicate ai fini della produzione.

Ma qui si tratta, diciamolo pure, di una riforma che non distrugge radicalmente le grandi linee dell'agricoltura italiana dove la prevalenza della piccola e media azienda è conseguenza di ben definite leggi economiche.

Basti del resto considerare che le proprietà fondiarie sottoposte a riforma non sono più di 8 mila, mentre le proprietà agricole superiori ai 5 ettari sono 643 mila; e che inoltre la totale superficie di dette proprietà sarà circa di 3,5 milioni di ettari contro una superficie coltivabile di 17 milioni di ettari in cifra tonda.

Ma tornando all'attuale capacità produttiva dell'agricoltura italiana, che verrebbe compromessa irreparabilmente dalla progettata riforma, mi corre l'obbligo di rispondere all'onorevole Grieco, che nella relazione di minoranza si è nuovamente e lungamente occupato di un mio scritto: *Caratteristiche strutturali dell'agricoltura italiana*, pubblicato nel 1947 negli « Annali di Statistica ».

In questo mio studio, dopo di avere esaminato le statistiche della produzione agricola italiana del trentennio prebellico 1909-1938, rilevai . . .

GRIECO, relatore di minoranza. Accettavo appunto la sua tesi.

CANALETTI GAUDENTI. . . che questa produzione, intesa come quantità fisica di prodotti raccolti nelle varie annate agricole, presenta nel tempo una singolare stazionarietà presa nel suo insieme, non segnando in detto periodo aumenti apprezzabili, in quanto per il quadriennio 1934-38 l'indice generale risulta uguale a 104,1, prendendo come base eguale a 100 la produzione del 1909.

Considerato poi il carico umano della nostra agricoltura, ossia la densità della popolazione rurale italiana maggiore degli altri Paesi, e il fatto che nel trentennio citato l'aumento com-

plessivo della produzione è stato inferiore non solo all'aumento della popolazione complessiva ma anche all'aumento della sola popolazione agricola, concludevo che tutto ciò è esso stesso un chiaro indice del limite di saturazione ormai raggiunto dall'agricoltura italiana, s'intende nelle attuali condizioni ambientali.

Per ciò che riguarda questo limite di saturazione, onorevole Grieco, mi permetto di farle osservare che non si riferisce all'incremento produttivistico ma all'incremento demografico, come è chiaramente detto a pagina 17 della mia monografia.

GRIECO, relatore di minoranza. Indice di saturazione demografica, lei dice. M'interessa questo concetto.

CANALETTI GAUDENTI. Per ciò che si riferisce poi alla produzione, l'onorevole Grieco ha preso i miei indici, li ha commentati, li ha accettati come buona materia per difendere la propria tesi secondo la quale « l'attuale regime fondiario e agrario non consente di superare gli indici di produzione dell'agricoltura italiana ».

GRIECO, relatore di minoranza. Però io l'ho difesa. (ilarità).

CANALETTI GAUDENTI. Certo, mi ha difeso ed io la ringrazio della sua difesa, ma, perchè non dirlo? Ella mi ha messo un po' in sospetto, come mi suggerisce giustamente il collega onorevole Genco . . .

Ma ritornando all'argomento io le dico, onorevole Grieco, che è proprio questo lo scopo della riforma: modificare gradualmente l'attuale regime fondiario attraverso un « colpo di rottura » (la frase è dell'onorevole Medici) alla grande proprietà latifondistica e assenteistica e attraverso un processo di redistribuzione della proprietà in modo che risulti uno spostamento verso la media e la piccola proprietà.

Ella, onorevole Grieco, dice nella sua relazione che io sono stato aspramente criticato da certa stampa e da talune parti politiche, perchè le mie elaborazioni statistiche « mettevano in luce la verità sulle vicende della nostra agricoltura a causa delle arretrate pratiche culturali e degli antiquati metodi di lavorazione tutt'ora perduranti in vastissime zone ».

Tutto ciò è vero, ed io le sono grato di questa sua leale constatazione. Ma questa è la sorte

degli statistici quando dicono cose a taluno sgradite.

Vede, onorevole Grieco (mi consenta il Senato questa brevissima digressione), quando ero Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica, molto spesso mi è avvenuto che quando gli indici del costo della vita o dei prezzi aumentavano, (ricordate? era allora il periodo dinamico ed ascendente dei prezzi) io ero per l'*Unità*, per quanto democristiano, uno studioso obiettivo e imparziale. Ma quando gli indici hanno incominciato a diminuire, apriti cielo! Lo statistico obiettivo ed imparziale che cosa è diventato?

GRIECO, relatore di minoranza. È stato sostituito. (*Ilarità*).

CANALETTI GAUDENTI. Nemmeno per sogno. Io sono rimasto Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica ma gli indici del costo della vita e dei prezzi, secondo quanto scriveva « l'*Unità* », erano stati addomesticati, mentre chi vi parla era divenuto nè più nè meno che una persona ligia al Governo nero e per giunta un venduto al Vaticano. (*Ilarità*).

Ma torniamo alla produzione agricola.

Che gran parte degli agricoltori dunque abbia fatto molto per incrementare la produzione, intervenendo laddove la convenienza e la possibilità lo hanno consentito, è certo. Che in molti casi potevano fare di più, molto di più, è anche certo. Ma che un'altra parte, pur potendo, non abbia fatto proprio nulla, è anche certissimo. E sono precisamente questi ultimi che gridano di più in nome della produzione minacciata.

Sono pertanto sempre più convinto della necessità dell'intervento stimolatore dello Stato nei confronti soprattutto di quelle categorie di privilegiati che sono, volta a volta, liberiste o interventiste, sostenitrici cioè, a seconda dei propri interessi, ora della libertà economica, ora dell'interventismo statale.

Noi diciamo agli uomini di destra :

Non celate sotto la bandiera dell'anticomunismo della merce di contrabbando, quale un vieto conservatorismo, merce di contrabbando codesta, come ha dichiarato l'onorevole Cappi all'ultimo congresso di Venezia della Democrazia cristiana, che, mascherata o meno, non riuscirà ad inquinare il nostro partito e sarà senza altro gettata come inutile zavorra.

Non siate, con il vostro anticomunismo negativo, gli inconsapevoli alleati del comunismo che non si combatte solo con le forze di polizia, ma svuotandolo del suo contenuto sociale, giacchè un anticomunismo puramente negativo non può che abbandonare totalmente all'influenza del comunismo le classi meno favorite.

Teniate presente che quanto più saremo avvisti nelle realizzazioni sociali, tanto più potremo essere fermi nella difesa della democrazia e della libertà. (*Applausi dal centro*).

Ed ancora un'ultima parola a quegli avversari della riforma i quali, hanno approfittato dell'opinione personale, peraltro rispettabilissima, di Luigi Sturzo, il quale non è favorevole a questo progetto perchè, a suo avviso, il mondo più che verso la piccola proprietà frazionata « va di sicuro verso forme di economia agraria intensiva, associata e industrializzata ».

Sentano i colleghi del Senato, sentano soprattutto gli onorevoli Jacini e Pallastrelli ciò che Luigi Sturzo scriveva l'8 gennaio 1946 ne « *Il Popolo* » in un articolo intitolato : *Classi e partiti del dopoguerra* : « È certo che in Europa la classe operaia, e per essa i capi dei relativi partiti (che spesso non sono operai) hanno rimpiazzato e vanno rimpiazzando la classe politica dell'anteguerra, che era la borghesia capitalista, conservatrice, burocratica ed intellettuale; il fatto ha un significato simile a quello che si iniziò con la Rivoluzione francese, quando la borghesia si sostituì alla nobiltà e al clero ».

E dopo questo, gli egregi parlamentari sono invitati a non far passare Luigi Sturzo come l'espressione più rappresentativa della loro opposizione conservatrice.

E vengo all'onorevole Montagnani.

Nel suo discorso di ieri dunque l'onorevole Montagnani ha fatto, tra l'altro, due affermazioni.

Noi comunisti — egli ha detto — assecondiamo l'aspirazione dei contadini al possesso individuale della terra. Noi non chiediamo — egli ha soggiunto — l'abolizione della proprietà contadina ma solo la limitazione delle grandi proprietà fondiarie.

Onorevole Montagnani, se queste affermazioni le avesse fatte in un comizio di contadini, quale strumento tattico di propaganda, la capirei e me ne renderei conto perfettamente, ma permetta che le dica che è stato per lo meno imprudente a farle qui, nel Senato, perchè basta esse-

re anche limitatamente al corrente con i testi comunisti, basta conoscere un po' le opere di Lenin e di Stalin che, come è noto, sono state pubblicate a Mosca anche in lingua italiana e quindi sono accessibili a tutti, per comprendere che quanto ella ha affermato costituisce l'eresia più grande che si possa dire dal punto di vista comunista. (*Interruzioni e rumori dalla sinistra*).

GRIECO, relatore di minoranza. Non è vero!

CANALETTI GAUDENTI. È verissimo ed è superfluo che io ricordi la famosa condanna del Cominform (giugno 1946) nei confronti del Governo di Tito responsabile di non avere ancora eliminata l'azienda contadina individuale e la proprietà privata, giacchè, secondo detta risoluzione, « è impossibile assolvere la liquidazione degli elementi capitalistici sino a che è predominante nel Paese l'azienda contadina individuale, la quale genera inevitabilmente il capitalismo; fino a che non sono preparate le condizioni per la collettivizzazione in massa della agricoltura e fino a che la maggioranza dei contadini lavoratori non si è convinta dei vantaggi del metodo collettivo di gestione agricola » e ciò perchè « la esperienza del Partito comunista (bolscevico) dell'Unione Sovietica attesta che solo sulla base della collettivizzazione in massa dell'agricoltura è possibile la liquidazione dell'ultima e più numerosa classe di sfruttatori, della classe cioè dei contadini (kulak) e che la liquidazione dei contadini ricchi come classe è parte integrante e organica della collettivizzazione dell'agricoltura ».

Più significativo peraltro è un volume di Stalin, *Questioni del Leninismo* (Mosca 1946), dove troviamo questa sintomatica citazione: « Lenin diceva che i contadini sono l'ultima classe capitalistica. È giusta questa tesi? Sì, è assolutamente giusta. Perchè si qualificano i contadini come l'ultima classe capitalistica? Perchè delle due classi fondamentali che costituiscono la nostra società, i contadini sono la classe che si basa sulla proprietà privata e sulla piccola produzione mercantile. Perchè i contadini fino a che restano contadini e dirigono una piccola proprietà mercantile, esprimono e non possono non esprimere dal loro seno, continuamente e ininterrottamente, dei capitalisti ».

Come se ciò non bastasse, nello stesso testo è riportato un discorso di Stalin agli specialisti marxisti sul problema agrario (pag.503) in

cui, dopo di aver combattuto la teoria della stabilità della piccola azienda contadina (sostenuta dai social-democratici David ed Hertz), respinge decisamente la cosiddetta teoria dell'equilibrio propagandata da alcuni uomini della destra comunista, i quali ritenevano necessaria l'esistenza di due distinti compartimenti economici, l'uno socializzato e l'altro privato, compartimenti che, essendo su differenti binari, avrebbero dovuto procedere pacificamente in avanti senza urtarsi tra loro.

E dopo questo, onorevole Montagnani, non ho forse ragione di dire che ella è stato per lo meno imprudente (starei quasi per dire temerario), nel venir qui al Senato ad affermare che voi comunisti assecondate l'aspirazione dei contadini al possesso individuale della terra?

In realtà voi volete sostituire a 100 mila padroni uno solo che si chiama lo Stato, peggiore certo degli altri, anche perchè trovasi nelle condizioni di un imprenditore proprietario monopolista, dove i lavoratori non hanno nemmeno la possibilità e la gioia di poter cambiare padrone e i cui criteri economici, come disse l'onorevole Labriola, in un suo bel discorso, non scevra però di contraddizioni, sono esattamente gli stessi dei Paesi capitalistici.

Se dunque con le nostre riforme solo una parte di contadini diverrà proprietaria della terra che lavorano, col regime cosiddetto comunista nemmeno un contadino realizzerà questa aspirazione.

Come ha rilevato acutamente il Barbagallo (*La Russia comunista*, Napoli, 1944) « se i novanta centesimi della proprietà fondiaria russa sono stati collettivizzati, non per questo i cittadini russi sono divenuti i proprietari, diretti o indiretti, delle forze di produzione o delle ricchezze del Paese. Non ne sono divenuti proprietari per lo stesso motivo per cui non sono più proprietari gli antichi agricoltori, industriali e capitalisti, e ciò perchè l'unico ed esclusivo proprietario è divenuto lo Stato, perchè l'economia e la proprietà dello Stato non si confondono con l'economia e la proprietà dei singoli individui, perchè gli ex capitalisti ed operai sono divenuti o sono rimasti dei salariati o degli stipendiati statali, perchè i processi, gli strumenti, per cui lo Stato Sovietico ha consolidato e consolidato tale risultato, sono quelli stessi che imperano nel mondo capitalistico: la

separazione del lavoratore dai suoi mezzi di lavoro, il salario, la moneta ».

Nonostante ciò, onorevoli colleghi di parte comunista, voi dite che non esiste che la vostra via, quella via che l'onorevole Grieco nel libro da me citato chiama « la sola che esiste per rinnovare le vecchie strutture nel campo agrario », quella via cioè che, respingendo ogni soluzione intermedia, conduce ad un sistema, come quello sovietico, che, se ha emancipato il lavoratore dall'oppressione del capitalismo privato, lo ha assoggettato ad una oppressione certo non minore, quella del capitalismo di Stato, che ha soffocato con il progresso tecnico la libertà personale senza alcun riguardo all'elemento « uomo ».

Noi invece seguiamo la nostra via, che rappresenta veramente la terza via.

A questo punto non sarà inutile sottolineare che molti ancora non hanno avvertito che fra la dottrina liberale e la dottrina collettivista si è inserita la scuola sociale cristiana che, illuminata dal divino Messaggio e convinta che l'economia tende a diventare sempre più sociale (sotto questo aspetto ha ragione il senatore Labriola quando afferma che in un certo senso il socialismo è in atto), vuol percorrere nuove vie nel disciplinare il processo produttivo e distributivo, tenendo conto ad un tempo dell'elemento sociale ed individuale, base quest'ultimo della libertà e della dignità della persona umana.

Ecco perchè questa scuola, la nostra scuola, secondo una frase di Umberto Tupini, vuole proprietarizzare il lavoro fino a poter trasformare il lavoratore, come scrisse Sturzo nel 1920, « in proprietario parziale o totale dei mezzi di produzione, compresa la terra e l'officina ».

Ecco perchè alla formula statizzatrice dei comunisti e alla formula liberale « che il mondo economico va da sè », noi opponiamo la nostra formula, la formula di La Tour du Pin « che il lavoro possegga e che il capitale lavori ».

E poichè ci si dice che ci siamo svegliati solamente ora, che queste nostre idee sociali sono nuove e strane, non sarà inutile ricordare che esse sono state costantemente agitate e sostnute dal movimento sociale cristiano.

Basterà ricordare un uomo, uno dei nostri migliori che fu anche Ministro, che sempre le propugnò e se ne fece assertore, un uomo che noi tutti ricordiamo con amore e con devozione, Angelo Mauri. (*Applausi dal centro*).

GRIECO, relatore di minoranza. Mauri non ha mai parlato degli scorpori.

CANALETTI GAUDENTI. Lasci andare gli scorpori, è un termine nuovo ed è forse una brutta parola. Qui si tratta di idee e di principi sociali.

Basterà ricordare che proprio 30 anni fa, al secondo Congresso di Napoli del Partito Popolare, veniva tra l'altro solennemente affermato :

1º) che la terra, per le finalità della sua produzione e per l'interferenza di tutti i suoi elementi nella vita civile, ha una funzione eminentemente sociale, così che il regime economico-giuridico deve comportare, da parte della collettività, una particolare vigilanza e, dove occorra, di intervento per raggiungere il più intenso e rapido sforzo produttivo;

2º) che per l'attuale impostazione politico-sociale dei rapporti fra le classi agraria padronale e lavoratrice il problema della produzione non può prescindere da quello della distribuzione della ricchezza agricola fra i suoi elementi produttori, se si vuole raggiungere l'obiettivo finale nell'interesse del Paese;

3º) che per questa soluzione è ormai maturo il concetto di favorire, accanto al principio della funzione sociale della terra, quello del congiungimento della proprietà col lavoro.

Le nostre vie dunque, onorevoli colleghi comunisti, son ben diversi e gli obiettivi non dico, sempre, quelli immediati, sono parimenti diversi.

Appaiono quindi evidenti le ragioni per le quali noi sosteniamo decisamente questa legge e per le quali, all'incontro, l'opposizione dei comunisti, nonchè dei conservatori, tipo Luciferi, si rivela logica, coerente e naturale.

Nonostante le affermazioni, non ricordo se dell'onorevole Montagnani o dell'onorevole Ceruti, che ritengono che con la legge « stralcio », che avrà la maggiore applicazione nelle zone latifondistiche dell'Italia meridionale, potranno essere messi a disposizione dei contadini solo 500 mila ettari di terreno, io ho motivi sufficienti di prevedere che lo stralcio darà risultati superiori anche a quanto ha detto lo stesso Ministro dell'agricoltura, e precisamente che si aggireranno attorno agli 800 mila ettari.

E siete anche voi, onorevoli colleghi di parte comunista, a offrirmi degli elementi per il mio giudizio, in quanto voi accettate le conclusioni del dottor Duccio Tabet, il quale ritiene che la concentrazione delle terre in seguito alla ricomposizione delle proprietà è maggiore di quanto appare dall'indagine statistica dell'I.N.E.A., da cui risulterebbero (s'intende oltre i 50 ettari) 46 mila proprietà con 8 milioni di ettari.

Il dottor Tabet è d'avviso invece che le proprietà siano 40 mila con 10 milioni di ettari e pertanto, data la maggiore concentrazione e la maggiore superficie, e quindi le maggiori percentuali di esproprio, la quantità di terra da ripartire non potrà non risultare molto maggiore.

Certo, avrei desiderato che la portata della legge « stralcio » e della riforma fondiaria in generale fosse stata maggiore.

Certo che questa non è materialmente parlando una riforma radicale nel vero significato della parola, ma indubbiamente è una vera riforma agraria, la prima riforma agraria a contenuto sociale dopo il Risorgimento.

Non dimentichiamo le condizioni arretrate e in massima parte ancora semifeudali dell'agricoltura italiana verso la metà dell'Ottocento. Non dimentichiamo la interrotta serie di errori compiuti in questo settore dal nuovo Stato italiano, dalla dissennata vendita delle terre delle Congregazioni religiose prima e dei demani comunali dopo alla istituzione di un credito agrario disorganizzato ed esoso, che determinò una massa imponente di ipoteche fondiarie e che fu l'inizio della decadenza della piccola e media borghesia agraria a profitto di una ristretta cerchia di grandi proprietari terrieri.

Fu precisamente l'egoismo di questa categoria chiusa nella difesa dei propri privilegi che alimentò le lotte agrarie al principio del secolo, determinando, attraverso le leghe contadine, un sensibile miglioramento nel tenore di vita delle plebi rurali, senza peraltro riuscire a spostare i rapporti delle forze in contrasto nel campo sociale.

Solamente la prima guerra mondiale determinò, per merito soprattutto del Partito Popolare e del Partito Socialista, l'inizio di uno

spostamento di forze sociali, portando la vecchia categoria dei grandi proprietari ad una estrema difesa dei loro privilegi. Tutti ancora ricordiamo le leggi agrarie Bertini e Micheli, il progetto preparato da Luigi Sturzo per lo spezzettamento del latifondo e per la istituzione delle Camere agrarie. Poi venne il fascismo che stroncò ogni cosa ...

Si può dunque affermare che questa è veramente la prima volta che in Italia si affaccia una soluzione del problema agrario nel suo complesso e nella sua vera faccia di problema sociale, inteso cioè, come ha scritto recentemente il professore Pagani (*La distribuzione della proprietà terriera nel Mezzogiorno in rapporto all'economia*, Milano, 1949), non tanto come concentrazione della proprietà quanto di rapporti di classe.

Ella, onorevole Grieco, ha anche detto che la presente legge è illegittima, è inefficiente, è dannosa, è un tentativo per salvare il latifondo, in una parola è una beffa!

GRIECO, relatore di minoranza. Non l'ho potuto dire!

CANALETTI GAUDENTI. Mi sembra per certo, di averlo letto in un suo articolo su « l'Unità ».

GRIECO, relatore di minoranza. Ho scritto un articolo su « l'Unità » per dire il contrario di questo. L'onorevole Salomone è testimone di ciò.

CANALETTI GAUDENTI. Prendo atto di quanto ella afferma. Ma se avesse anche detto, oltre alle tante cose che ha detto contro questa legge, che è una beffa, non lo nascondo che sarei stato più contento.....

GRIECO, relatore di minoranza. È una cosa seria, molto seria.

CANALETTI GAUDENTI perchè lo avrei parificato all'onorevole Lucifero, il quale ha affermato, parlando della legge sulla Sila, che è una beffa o, meglio, la legge delle beffe.

Confesso comunque che mi fa piacere di vedere associati i due colleghi senatori in questo giudizio assolutamente negativo, essi che hanno concezioni economiche così opposte e antitetiche, e per giunta una così diversa mentalità: semifeudale quella dell'onorevole Lucifero, rivoluzionaria quella dell'onorevole Grieco.

Non è priva di significato la circostanza che gli estremi si toccano. Ciò rappresenta, a mio av-

viso, la più significativa lode per questa legge, la cui giusta posizione deriva proprio dal fatto di essere accusata da una parte di insufficienza e dall'altra di eccesso.

Sarebbe il caso di ripetere quello che ebbe a dire un giorno alla Camera l'onorevole Giolitti di fronte all'opposizione concorde della estrema destra e dell'estrema sinistra. È tanto vero che io ho ragione — egli esclamò — che gli estremi mi danno torto!

Ma a parte ciò, mi consenta l'onorevole Grieco una domanda: se questa è una riforma insignificante, reazionaria, fatta per la difesa della proprietà, del latifondo, come spiega tanta opposizione, tanto accanimento da parte dei conservatori e della Confida, la quale, per bocca del suo Presidente, è arrivato a definire la presente legge « sovvertitrice dell'attuale struttura della nostra agricoltura »? (*Interruzione dell'onorevole Grieco*).

In realtà questa legge non è affatto sovvertitrice ma solo rinnovatrice, in quanto rappresenta l'inizio di una legislazione agraria più umana e più cristiana che tende a migliorare il tenore di vita delle classi lavoratrici, associandole alla proprietà.

Per questo « è ben mortificante che al menomo accenno ad una sia pure temperata innovazione sociale della vetustissima struttura del nostro mondo agricolo, si leva subitamente, contro le più elementari affermazioni di dignità umana, la gran canea di acutissime strida », che dimostrano l'ottuso egoismo e la cecità mentale di un retrivo gruppo di agrari, o meglio di proprietari terrieri, fortunatamente ristretto, che non ha alcun diritto di parlare a nome degli agricoltori, categoria questa a cui io mi onoro di appartenere e di cui la grandissima maggioranza (mi riferisco soprattutto ai piccoli e ai medi proprietari) è veramente consapevole e degna e nei confronti della quale la riforma agraria non ha affatto, come sostiene l'onorevole Jacini, alcun carattere punitivo.

È solo per l'altra parte, monopolista ed assenteista ed egoisticamente chiusa, nella difesa dei propri privilegi, ad ogni istanza sociale, che questa legge rappresenta « un poderoso strumento idoneo a rompere il cerchio dei grandi domini terrieri » e ad un tempo un doveroso richiamo ad un salutare avvertimento,

tanto più necessario ed urgente in quanto, come ha scritto acutamente il Rossi-Doria « non è priva di fondamento la preoccupazione che l'allontanarsi dal "tempo insurrezionale", il restaurato spirito di normalità e di conservazione e la stessa raggiunta stabilizzazione monetaria finiscano per rendere di fatto impossibile una qualsiasi riforma agraria, soffocando le forze di rinnovamento capaci di rovesciare la lettera dei codici e la resistenza di poderosi interessi ».

L'amico onorevole Pallastrelli, del quale non condivido molte idee ma al quale riconosco una grande competenza nei problemi tecnici dell'agricoltura, ha voluto nel suo discorso andare più in là degli stessi comunisti ed ha affermato che la terra appartiene all'umanità e che il proprietario deve essere solo il gestore, e niente più, dell'azienda agricola.

Ma lasciamo andare le parole, onorevole Pallastrelli, e andiamo sul terreno dei fatti. Questa, ripeto, è la prima volta che si fa qualche cosa, dopo tanta rettorica e tante promesse ripetute soprattutto all'inizio di ogni guerra e sintetizzate nella famosa frase dell'onorevole Salandra: la terra ai contadini.

Per questo noi diciamo che l'approvazione di questa legge non deve affatto significare che la legge generale subisca comunque un ritardo.

Per questo noi rivolgiamo agli agricoltori l'invito di voler collaborare con il Governo a questa riforma che in ultima analisi ritornerà a vantaggio della proprietà stessa, dato che la lotta che si svolge ora fra bolscevismo e democrazia non si risolverà a favore di quest'ultima se oltre ad essere politica non saprà essere sociale.

Per questo noi vorremmo che tutti i Partiti, pur rimanendo fermi nelle proprie ideologie, riconoscessero questo anelito di giustizia da cui siamo animati e considerassero che questa riforma agraria (che sarà la prima grande affermazione sociale della nostra Repubblica) è la prova della vitalità della democrazia italiana, che in condizioni così difficili ha saputo trovare la via graduale ed appropriata per la elevazione morale e materiale dei lavoratori dei campi, iniziando così la effettiva realizzazione dei principi sanciti negli articoli 44, 45 e 46 della Costituzione.

1948-50 - CDXCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 SETTEMBRE 1950

Che cosa importa se questa legge va contro gli interessi di qualche privilegiato? Non contano gli interessi dei pochi, ciò che conta è il bene comune.

Intanto, sicuro interprete delle *Ach*, io desidero rivolgere un vivo elogio al Governo, e particolarmente al Presidente del Consiglio e al ministro Segni, per questa legge così tenacemente sostenuta pur in mezzo a tanti ostacoli interessati e a difficoltà di ogni genere.

Dimentichi il ministro Segni le amarezze provate, le accuse infondate, le ingrate parole delle quali è stato il bersaglio. Pensi che egli ha agito non per una parte politica ma per la giustizia e per la pace delle campagne.

Mentre avvengono le prime assegnazioni di terre ai contadini della Sila, noi democratici cristiani salutiamo, con vivo compiacimento e con i più fervidi consensi, questa legge che è il germe di un più vasto rinnovamento sociale, che, gradualmente e pacificamente, alla luce del pensiero cristiano, darà alla nostra Patria, un po' di pace e un po' di giustizia sociale. (*Applausi vivissimi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni.*)

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso un disegno di legge concernente l'autorizzazione della spesa di 8 miliardi per consentire interventi a favore dell'agricoltura (1301)

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jacini. Ne ha facoltà.

JACINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi; dopo il poderoso discorso che abbiamo ora ascoltato, discorso del quale posso non dividere alcune conclusioni, ma che ho ammirato quasi in ogni sua parola, ben scarno e ben breve vi sembrerà il mio intervento, dettato esclusivamente da un imperativo della mia coscienza. Io so di svolgere tesi che non sono popolari in quest'Aula, ma penso che «ogni viltà convien che qui sia morta» e che

ognuno debba assumere intera la responsabilità delle proprie opinioni. L'argomento che siamo chiamati a trattare sotto apparenze relativamente modeste è, come già vi fu segnalato, di un'estrema gravità. Non si tratta in fondo di una legge stralcio, si tratta della seconda tappa, dopo la legge silana, della riforma agraria; si tratta cioè di un provvedimento coscientemente rivoluzionario.

LANZETTA. Esagerato!

JACINI. Se il collega avrà la bontà di ascoltarmi, credo di poterglielo dimostrare. Si tratta di un provvedimento coscientemente rivoluzionario destinato ad incidere profondamente sul diritto di proprietà, quale è sancito dagli articoli 43-44 della Costituzione della Repubblica e dallo stesso Codice civile; destinato inoltre ad avere nel campo economico e sociale le più vaste ripercussioni e le più durature conseguenze. E quando, come predica il primo articolo del testo che ci viene proposto, una così profonda trasformazione viene in pratica affidata al beneplacito del Ministro che, in fondo, ha modo di applicarla dove e come crede, non potrà sfuggire ad alcuno che la gravità del provvedimento non è illusoria. È ovvio pertanto che di fronte ad una questione di tale natura il Senato non si limiti a registrare le delibere dell'altro ramo del Parlamento, ma si riservi quella libertà di esame, di critica e di proposte che la Costituzione gli accorda; tanto più tenendo conto del fatto che, per urgente che sia questa legge, nessuna circostanza contingente ci obbliga ad emanarla un mese prima od un mese dopo. Il Paese a questo riguardo è più saggio di noi, miei egregi colleghi, perchè, che io sappia, nessuna pressione è stata sin qui esercitata dal di fuori sul Parlamento per affrettare la presente discussione. Non è colpa nostra né del sistema bicamerale, al quale per parte mia aderisco, se dei vari disegni di legge che integrano la riforma agraria alcuni sono stati presentati alla Camera dei deputati, altri al Senato, colla conseguente necessità di reciproci rinvii. Se è piaciuto al Governo di adottare una siffatta procedura, certamente vi saranno state ottime ragioni. Ma, comunque, la procedura non può mai influire sul merito del dibattito. La piena indipendenza dei due rami del Parlamento deve essere in ogni caso salvaguardata.

Io mi rendo ben conto dei motivi di alta convenienza politica, che possono consigliare al Governo di evitare ogni inutile ritardo per dare al Paese la sensazione che, mentre gravi sacrifici gli si chiedono ed altri più gravi sono alle porte, non sarà compromessa o ritardata alcuna riforma sociale. Ma tale doverosa sollecitudine non deve spingersi fino al punto di farci accettare misure le cui conseguenze potrebbero duramente pesare sulle sorti del nostro Paese.

Non temano i miei cari colleghi di partito, e non tema il Governo, che questo mio discorso possa costituire un atto di indisciplina, come forse qualcuno ha potuto anche sperare. Adrente da quasi mezzo secolo al programma democratico cristiano, nessun dissenso particolare, anche se di grave momento, varrà mai a distaccarmi dal partito stesso. Se per una ipotesi, che io ritengo inammissibile, dovessi essere costretto ad allontanarmene, non di mia spontanea volontà, lascerei la vita pubblica ritornando ai miei studi storici, ma mai e poi mai potrei acconsentire a cosa alcuna che avesse, sia pure indirettamente, a nuocere al mio partito. (Approvazioni).

Nella fattispecie poi non vi è materia a scrupoli del genere, perchè io sono veramente favorevole al concetto ispiratore della riforma agraria; anche in ciò fedele a una tradizione di famiglia che in questa Aula qualcuno di parte avversa ha avuto la bontà di ricordare, e fedele al mio stesso passato, in quanto che, fin dal 1922, io accettavo la carica di segretario nella Commissione parlamentare per la riforma del latifondo, di cui era relatore l'onorevole Drago. Le mie obiezioni, dunque, tendono a migliorare questa legge, non a respingerla; anzi dichiaro senz'altro che voterò il passaggio alla discussione degli articoli.

Io posso deplofare, distaccandomi alquanto da quanto ha or ora affermato il collega ed amico Canaletti, che il ministro Segni — al quale auguro un pronto ristabilimento — abbia tenuto talvolta poco conto delle raccomandazioni, dei consigli, delle osservazioni di ogni genere, di carattere tecnico che da ogni parte gli venivano rivolte. Posso lamentare che egli abbia tenuto più al consenso, larvato di opposizione, degli avversari che a quello degli amici. (Commenti dalla sinistra).

È un consenso tanto più effettivo quanto più l'opposizione è catastrofica. (Commenti). Ma ciò non può indurmi in alcun modo a deflettere dal mio punto di vista, non rifiutando una legge che è nella buona linea democristiana e che continua la tradizione del glorioso vecchio partito popolare, al quale mi vanto di aver appartenuto.

È stato anche preteso da alcuni che io fossi qui a difendere interessi di classe o personali. Non so perchè, da qualche tempo è venuto di moda definirmi l'agrario per eccellenza. Ora, per quanto riguarda gli interessi di classe, debbo dire che finchè questi quadrino e non contrastino con gli interessi del Paese, il difenderli non sarebbe un delitto; ma in questo caso ne prescindo completamente.

Per quanto riguarda gli interessi personali, desidero ripetere qui un dato di fatto facilmente controllabile, che a più riprese ebbi occasione di affermare, e cioè che io sfortunatamente non posso considerarmi rappresentante del grande possesso terriero. In questa Aula si calcola — io stesso ho fatto un calcolo, pur dichiarando di non voler guardare nelle tasche di nessuno — che almeno una diecina di colleghi siano molto più fortunati di me a questo riguardo; (commenti e ilarità) e questi colleghi siedono un po' in tutti i settori. L'equivoco però viene probabilmente da un errore, non so quanto involontario, che mi ha fatto attribuire le proprietà del mio compianto genitore, dimenticando che egli aveva sei figli, tra i quali equamente ha ripartito il suo possesso terriero.

Voci dal centro. Anche questo è stato uno scorporo!

JACINI. Sì, è scorporo, ed è una prova di più che la migliore e la più semplice forma di scorporo è proprio quella che si svolge attraverso la divisione successoria.

Dunque, anche se la legge che stiamo discutendo dovesse applicarsi tale e quale alla pianura padana, cosa che non credo assolutamente possibile, non avrei personalmente da temere gran che; anche perchè, tengo a dichiararlo, la terra che possiedo è coltivata razionalmente e con tutti quei riguardi, per il tenore di vita dei lavoratori, che costituiscono non soltanto un obbligo sociale ed una convenienza economica, ma un dovere morale e cri-

stiano per qualsiasi proprietario consapevole delle proprie responsabilità.

È quindi con perfetta obiettività che intendo trattare l'argomento, ma — si rassicurino i colleghi che hanno sentito sfilare in questi due giorni cifre innumerevoli — da un punto di vista esclusivamente politico, non essendo io stesso né professore di diritto agrario, né studioso di economia, né agricoltore di professione o tecnico. Lascio pertanto ai tecnici l'esame delle singole disposizioni.

Ho ascoltato a questo riguardo con molta attenzione specialmente i discorsi dei colleghi Pallastrelli e Carrara i quali, l'uno sotto l'aspetto tecnico e l'altro sotto l'aspetto giuridico, hanno detto molte cose che avrei potuto dire io stesso e quindi mi hanno risparmiato molto cammino. Dal canto mio posso confermare quanto ripetutamente ebbi a dire e a scrivere, cioè che ritengo la riforma inevitabile ed utile. Inevitabile perchè la storia mi insegna che la redistribuzione delle terre è una conseguenza naturale di ogni grande guerra, non importa se vinta o perduta; utile perchè l'accesso di sempre più larghi strati sociali alla proprietà terriera, purchè saggiamente regolato e finanziato, e preceduto da una accurata preparazione di lavori pubblici da parte dello Stato, conduce necessariamente ad un incremento della produzione, della ricchezza collettiva; e costituisce quindi un mezzo potente di pacificazione e di distensione sociale. Nè di fronte ad una siffatta necessità politica, ad una siffatta utilità pubblica, possono gli attuali proprietari rifiutare un sacrificio anche ingente, purchè esso non venga richiesto a loro soltanto, ma sia ripartito con equità tra tutti i detentori della proprietà, quale essa sia sia, industriale, edilizia, mobiliare ecc. Non è giusto che solo la proprietà terriera paghi per tutti. Perchè dunque il sacrificio sia volentieri accettato bisogna, prima di tutto, che esso risulti veramente utile alla collettività; in secondo luogo, che esso sia equamente ripartito tra tutti i contribuenti; in terzo, che la legge, una volta votata, venga applicata con equità e giustizia, cosa che non sempre e non da tutti si è voluto comprendere.

Inoltre, mi sembra giusto che la riforma proceda per gradi, e che quindi il presente dise-

gno di legge, il quale concerne alcune provincie che si asseriscono (non so con quanto fondamento, come ha spiegato l'amico Pallastrelli) arretrate dal punto di vista agricolo, segua quello della Sila e preceda la legge generale. Non dobbiamo, onorevoli colleghi — e qui faccio una osservazione ovvia che credo troverà tutti consenzienti — non dobbiamo dimenticare che, buono o cattivo che sia, il disegno di legge che stiamo discutendo arrecherà una scossa notevole all'economia agricola del Paese e che perciò bisogna lasciare a questa il tempo e il modo di adattarsi alle nuove condizioni. Il Governo dovrebbe dunque impegnarsi ad una gradualità di applicazione, che consenta questo progressivo adattamento.

Lo spezzettamento della proprietà in senso drastico era logico e necessario in tutti quei Paesi ove il latifondo a coltura estensiva rappresentava la regola, e la media e la piccola proprietà e la coltura intensiva l'eccezione. Quei Paesi cioè, come quelli già dipendenti dal Governo zarista, o l'Ungheria, ove la proprietà aveva ancora in gran parte un aspetto feudale; ivi misure drastiche che capovolgessero l'assetto terriero, anche senza tener conto delle conseguenze economiche, erano una necessità imposta dalle circostanze. Così non è in Italia, ove il latifondo esiste poco, il grande possesso esiste in misura maggiore ma non certo grandissima ed ove quello che noi chiamiamo grande possesso è tale che in altri Paesi sarebbe chiamato possesso medio. Per i casi nei quali questo possesso latifondistico esiste, giusto e benefico è l'intervento del legislatore.

Ma la grande proprietà industrializzata, a coltura intensiva, la grande proprietà moderna sotto la quale le condizioni del lavoratore sono ordinate così da rispondere a tutte le esigenze sociali, ha diritto, a mio avviso, da parte dello Stato, alla stessa identica protezione cui ha diritto la grande industria, e per i medesimi motivi. Io comprendo l'atteggiamento social-comunista, che vorrebbe confiscare l'una e l'altra a vantaggio della collettività. Ciò è logico. Proprio ieri abbiamo sentito il senatore Cerruti ipotizzare una forma di scorporo in cui una parte della proprietà sarebbe confiscata senza indennizzo, ed un'altra parte sarebbe calcolata a prezzo di merca-

1948-50 - CDXCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 SETTEMBRE 1950

to, inteso però il mercato in senso coattivo e ammessi a concorrervi soltanto i nullatenenti, il che praticamente equivale ad un'altra forma di confisca. Tutto ciò è perfettamente logico da parte comunista. Capisco meno che, riconoscendosi la proprietà in diritto, la si voglia in fatto spezzettare in modo antieconomico e tecnicamente dannoso, in omaggio ad un principio astratto o per ragioni esclusivamente sentimentali.

Nella mente dei nostri avversari social-comunisti, la legge non è tanto destinata a migliorare lo stato di cose esistente quanto a demolirlo. Essi lo hanno detto: si tratta di dare un « colpo di piccone » al principio della proprietà. Dato tale stato d'animo è per essi relativamente indifferente che la legge abbia sul momento conseguenze benefiche o disastrose per l'agricoltura; ciò che importa è distruggere una classe, la classe dei grandi e medi proprietari, per sostituirvi i piccoli; salvo, come vi ha or ora luminosamente dimostrato il collega Canaletti, a sopprimere anche la piccola proprietà ed insieme, per abbondanza... anche i piccoli proprietari; lo che abbiamo visto avvenire in tutti i Paesi dove i comunisti hanno conquistato il potere. Ma che nel frattempo la produzione attraversi un periodo di disordine, che le progressive bonifiche e i miglioramenti siano arrestati, che il credito agrario funzioni in modo insufficiente, tutto ciò per i nostri avversari non può avere grande importanza. Viceversa il punto di vista nostro è molto diverso: sia come democratici cristiani, sia come partito di maggioranza, e cioè come responsabili della situazione economica del Paese, noi abbiamo bisogno che la riforma abbia luogo dove sia tecnicamente benefica, che la bonifica sia compiuta laddove è possibile, che la produzione unitaria sia intensificata, che aumentino le esportazioni e che diminuiscano le importazioni dei prodotti agricoli.

Noi non possiamo richiedere ai nostri amici di oltre Oceano di aiutarci, come ci aiutano per la ricostruzione della nostra agricoltura, se non abbiamo prima dimostrato loro che da parte nostra si fa tutto quanto è possibile perché l'agricoltura dia tutto ciò che è in grado di dare. Privi come siamo di prodotti del sottosuolo, inceppati nel progresso delle nostre in-

dustrie e del nostro commercio dalla insufficienza di capitali e da situazioni di arretratezza del macchinario, non possiamo rinunciare a sfruttare al massimo e senza interruzioni questa fonte pressocchè unica della nostra ricchezza, che è rappresentata dall'agricoltura.

La finalità sociale non può nè deve, quindi, a mio avviso, andare disgiunta dal progresso economico. Se dovessimo concepirla come fine a sè stessa, arriveremmo a questa conclusione assurda, di distribuire il *deficit* e di ripartire la miseria, cosa che nessun uomo di buon senso vorrà ammettere mai.

Sotto questo punto di vista non posso approvare — lo dico con rammarico — una espressione ripetutamente usata dal ministro Segni nei suoi discorsi, secondo cui bonifica e riforma agraria debbano tenersi nettamente distinte, come cose che tendano a scopi assai diversi tra loro. Impressione mia è che, invece, specialmente in Italia, non soltanto bonifiche e riforma siano in pratica una cosa sola, ma che la vera riforma agraria consista essenzialmente nella bonifica. Che prospettiva avrebbe infatti una riforma, la quale si svolgesse su una economia statica o deficitaria, su un'agricoltura arretrata? A che gioverebbe gravare la mano sui proprietari terrieri, se ciò, anzichè in un vantaggio, dovesse risolversi in un danno per la collettività? Solo una visione gretamente demagogica può dar luogo ad affermazioni tanto infondate. Spero quindi che le frasi usate dall'ottimo amico e collega onorevole Segni, a questo riguardo, abbiano tradito il suo pensiero.

Ed è sotto tale profilo che va esaminata anche la tendenza, per sè stessa lodevole, che presiede a questo disegno di legge, come a tutta la riforma agraria, e che va prevalendo in quasi tutti i Paesi dell'Europa: la tendenza, vogliamo dire, a favorire il trapasso della proprietà terriera ai coltivatori diretti. Nessuno discute l'importanza sociale di tale fenomeno e la necessità di favorirlo nei limiti e nel quadro delle esigenze della Nazione; tuttavia non conviene confondere la proprietà economicamente e socialmente utile con i beni d'uso. Finché il capitale impiegato nelle aziende agrarie proverrà da risparmi realizzati sulla terra stessa, esso poco gioverà all'incremento della pro-

duzione, anche se integrato dai sussidi statali, perchè il reddito del suolo è modesto ed il coltivatore diretto è costretto ad impiegarne la maggior parte nel sostentamento proprio e della propria famiglia, nè può darsi il lusso di esperimenti talvolta rischiosi, in ogni caso poco redditizi. Senza contare che nelle zone più specificatamente industriali o vicine a grandi centri, come sono quelle della mia Lombardia, il piccolo proprietario coltivatore diretto è spesso indotto ad impiegare negli stabilimenti industriali il maggior numero di braccia valide della famiglia, per integrare il proprio modesto reddito agricolo con i più elevati salari operai. La terra viene così precipuamente affidata alle donne, ai vecchi e ai fanciulli, con quanto vantaggio della produzione è facile immaginare.

Tutto ciò è dimostrato in modo purtroppo evidente da quelle, non poche, zone agricole d'Italia dove un frazionamento indiscriminato della proprietà ha portato ad un peggioramento delle attrezzature tecniche e ad un arretramento della produzione. L'agricoltura per progredire ha bisogno di essere di continuo alimentata da capitale fresco, ossia da capitale proveniente dal risparmio dell'industria, del commercio, delle professioni liberali; il quale capitale attratto dalla maggior sicurezza di impiego e da cause sentimentali, si investe nella proprietà terriera. In altre parole il capitale utile all'agricoltura è proprio quello che proviene dal di fuori, ossia dai non agricoltori. Verità che riconosceva, fin dai suoi tempi, Carlo Cattaneo e che è ribadita anche da Stefano Jacini. Il solo modo di non scoraggiare questi non agricoltori dall'investire i loro capitali nella terra consiste nel garantirne loro lungo ed indisturbato il possesso, nonchè nel consentire loro di accrescerlo, ove siano in grado di farlo, man mano essi lo crederanno opportuno.

Non posso quindi sottoscrivere a quanto in proposito diceva l'amico Canaletti circa la necessità del limite permanente. È bastata la semplice notizia dell'imminente riforma agraria — è un fatto di cui tutti siamo testimoni — per arrestare in gran parte questo benefico afflusso di linfe vitali alla agricoltura. Linfe che non potranno mai essere sostituite efficacemente dai sussidi statali, sempre insufficienti e attinti con tanta fatica alla cassa comune

dello Stato, ossia prelevati sulla ricchezza generale del Paese. L'agricoltura, come ogni esercito in avanzata, non può prescindere dalle riserve e queste non possono essere fornite dall'agricoltura medesima, ma tutta la Nazione deve concorrere a formarle. Ciò si risolve in ultima analisi a vantaggio dei lavoratori medesimi, perchè è evidente che la proprietà agricola industrializzata secondo criteri moderni è maggiormente in grado di fornire ai contadini uno *standard* di vita più confacente alla loro legittime aspirazioni ed alla loro dignità. Vero è che a questo riguardo si lamentano ancora negligenze anche da parte di aziende progredite. Stefano Jacini denunciava ai suoi tempi, nel proemio alla « *Inchiesta Agraria* », come in talune grandi cascine, nei dintorni di Milano, fornite di splendide stalle e di moderni caseifici, i braccianti vivessero talvolta in squallidi tuguri. La situazione a questo riguardo è migliorata, ma non è sanata del tutto e quindi un intervento coattivo dello Stato a questo riguardo è altamente desiderabile. Allo Stato non manca il modo di punire il grande proprietario negligente; ma come punire il piccolo coltivatore, se abita male lui stesso, e fa abitare male i suoi diretti dipendenti, per mancanza dei capitali occorrenti alla costruzione di case coloniche? Sul grosso proprietario potete caricare un sovrapponibile di mano d'opera, allo scopo di lenire la disoccupazione, ma come potete imporlo al piccolo proprietario? Questo sarà sempre incline a lavorare la terra con i mezzi più primitivi e con le braccia dei propri congiunti, e ne andrà di mezzo la produzione.

Ma avviciniamoci alquanto di più al contenuto di questo disegno di legge. In materia di scorpori due considerazioni mi sembrano doversi tenere presenti: a) la necessità di costituire con le porzioni di terra scorporata vere e vitali aziende agricole; b) la necessità di non creare in tal modo stridenti disparità di trattamento fra lavoratori di eguale origine e merito.

Sul primo punto dobbiamo osservare che nelle zone prevalentemente irrigue, ove quello che conta è il capitale zootecnico, lo scorporo non ha senso, in quanto avrebbe per effetto di creare, da un lato fondi depauperati di territorio ed esuberanti di fabbricati agricoli, e dall'altro

fondi esuberanti di questi e privi di quello; non importa ora a chi e come vengano assegnati gli uni e gli altri. Così nelle zone prevalentemente boschive uno scorporo porrebbe lo agricoltore nell'alternativa, o di distruggere i boschi, che dovrebbero essere conservati nell'interesse generale, o di non ricavarne un reddito sufficiente. Nell'un caso come nell'altro si impone un intervento dello Stato, che in alcune regioni non potrà non assumere caratteri particolarmente gravosi. E ciò va detto, se pure in diversa misura, anche per le zone cerealicole, dove la nuova unità poderale non potrà sorgere se non accompagnata da costruzioni di strade, canali ecc.; opere che non si improvvisano ma richiedono del tempo.

Circa il secondo punto è lodevole certamente l'iniziativa di creare una nuova classe di agricoltori-proprietari, affezionati alla terra. Tale finalità è una caratteristica del programma democratico-cristiano, solo per ragioni tattiche assimilata dai nostri avversari. Non credo, checchè ne abbia detto l'onorevole Montagnani, che possano avere da quella parte per i piccoli proprietari sentimenti molto diversi da quelli che in Russia si sono così drasticamente dimostrati nei confronti dei *kulaki*. Ciò che importa tuttavia è di non suscitare, di fronte ad un piccolo gruppo di agricoltori privilegiati, una grande maggioranza di agricoltori malcontenti. Con quali criteri si sceglieranno gli agricoltori destinati a godere dei benefici della legge? Saranno i lavoratori medesimi delle terre? Ma allora in che situazione si troveranno gli altri? Per accontentare tutti bisognerebbe espropriare la totalità dei poderi, il che certamente non corrisponde alla mente del legislatore. Nè mi pare che il sistema del sorteggio, recentemente introdotto nella Sila sia, pur se circondato da opportune garanzie, il più raccomandabile, nè il più equo.

DE LUCA. È l'unico.

JACINI. Ma terribilmente meccanico!

E quale sarà la sorte dei lavoratori in tutte le altre parti d'Italia ove la legge non funziona, ove lo scorporo non sia applicabile? Basteranno le leggi attuali relative ai mezzadri, ai contratti di colonia parziale, al bracciantato, oppure occorrerà tutto un rimaneggiamento della legislazione agraria, con conseguenze di por-

tata economica non facilmente calcolabili? Io non mi permetto di rispondere a un quesito tecnico che può assumere una così vasta portata; mi limito ad accennarlo per dare ragione dell'inquietudine che il semplice annuncio di questo disegno di legge ha già suscitato in regioni e presso centri che pur non dovrebbero essere colpiti dagli effetti della legge stessa.

Ho detto, cominciando il mio dire, che non intendevo addentrarmi nell'esame tecnico delle singole disposizioni, e mi atterrò alla regola che mi sono prefisso. Vi sono però alcuni punti sui quali chiedo il permesso di richiamare la vostra attenzione; ve ne è uno, soprattutto, al quale mi sembra doveroso accennare una volta di più — infatti già se ne è trattato qui dentro — perchè mi pare impossibile che il Senato in qualche misura non voglia su questo punto riformare una delibera, forse non sufficientemente meditata, e presa in ogni caso in condizioni di discussione particolarissime, dall'altro ramo del Parlamento. Voglio alludere a quella misura che, peggiorando il progetto governativo, aboliva le facilitazioni previste per le famiglie numerose. Si è parlato qui a sproposito di politica demografica fascista; ma se noi democristiani respingiamo con tutte le forze il criterio, dirò così, zoologico, che stava a base di quella politica, non possiamo peraltro dimenticare che la protezione delle famiglie numerose è sancita dall'articolo 31 della Costituzione, che la concezione cristiana della famiglia è il fondamento di tutto il nostro sistema e che essa viene profondamente ferita da un trattamento il quale si risolve in una vera e propria spogliazione a danno dei padri di numerosa prole. Signori, non dimentichiamo che la frequenza delle nascite in Italia, senza essere decrescente in modo preoccupante, non è però più quella che era un tempo; non dimentichiamo che anche tra noi la propaganda malthusiana fa i suoi progressi e che il controllo delle nascite, che ragioni specialissime possono giustificare, o per lo meno far apparire meno deprecabile in altri Paesi, da noi si risolverebbe, se praticato con cieco egoismo, in un rapido indebolimento della compagine nazionale.

Nè ci sembra da trascurarsi il riflesso al quale abbiamo poco fa accennato, e cioè che

il modo più semplice di spezzare il grande possesso è proprio quello che deriva dalle famiglie numerose. Per dividere, diciamo, la proprietà, non per sbriciolarla o polverizzarla. Giustamente infatti parecchi oratori hanno osservato come in alcune zone agricole d'Italia, e segnatamente nelle regioni montane, lo sbriciolamento della proprietà terriera produca effetti almeno altrettanto disastrosi quanto in altre il concentramento eccessivo della proprietà stessa. La misura proposta dal Governo all'articolo 7 del primitivo testo del disegno di legge mirava appunto ad eliminare almeno in parte tale inconveniente. È deplorevole che alla Camera questo emendamento sia stato bocciato. Nella dizione attuale il disegno di legge si presta anche a vere e proprie ingiustizie, come quella che pone i figli orfani in una condizione di assoluto privilegio nei confronti dei figli che abbiano conservato i propri genitori. Non vedo alcuna ragione che possa giustificare una tale disparità di trattamento.

Ed ora permettetemi di presentarvi qualche altro quesito al quale accennerò molto brevemente. Primo: nella relazione di maggioranza al disegno di legge sulla trasformazione fondiaria si legge: « I principi, le finalità e i mezzi contenuti nella legge per la riforma fondiaria in Calabria vengono estesi a quelle altre regioni d'Italia che presentano gli stessi aspetti delle provincie calabresi ». Questo è il contenuto della presente legge. Dunque, si tratta di zone a tipo latifondistico. Ma se questo è, risulta evidente che la legge deve essere applicata soltanto ai territori latifondistici; che i criteri della presente legge non possono essere seguiti per altri territori. Pertanto l'articolo 10 molto giustamente stabilisce che la presente legge non si applica per le espropriazioni di terreni a coltura intensiva, i quali non hanno carattere latifondistico. Ma perché restringere tale applicazione alle tenute modello e per di più secondo condizioni molto restrittive, nel mentre una legge sulle terre latifondistiche non dovrebbe per definizione riferirsi in modo assoluto a terre a coltura intensiva, sibbene soltanto a quelle terre latifondistiche che eventualmente fossero incluse nelle altre e che potessero perciò anch'esse considerarsi latifondi?

Oltre a queste considerazioni di carattere generale osserviamo: l'articolo 8 accoglie il prin-

cipio della collaborazione dei proprietari per la trasformazione fondiaria. Provvedimento giustissimo, se pure con una limitazione eccessiva, a un terzo del fondo stesso. Ma allora perché, oltre queste limitazioni proporzionali, imporre anche il limite assoluto di 500 ettari, oltre i quali l'intervento del proprietario non deve essere consentito? Perchè non ammettere in più larga misura una partecipazione dei proprietari all'applicazione della legge, che potrebbe in alcuni casi rivelarsi molto benefica; per esempio, attraverso la formazione di comprensori volontari, quali sono stati rivendicati in un mio modesto opuscolo che certamente molti di voi ricorderanno?

Circa l'articolo 10, ammesso il principio della esenzione delle tenute modello, perchè la esenzione dallo scorporo vi dovrebbe essere limitata a 300 ettari? Ciò potrebbe far pensare che si intenda introdurre lo scorporo in zone diverse da quelle previste dall'articolo primo della legge.

Il richiedere inoltre che ricorrono congiuntamente le condizioni prospettate dall'articolo rende difficilissimo il caso concreto. E perchè chiedere che la gestione debba avere tipo associato e non onorare anche quei proprietari che a titolo privatistico hanno dato alla proprietà un lodevole impulso?

L'articolo 20, infine, è curioso; esso tratta dell'inefficacia degli atti a titolo gratuito o oneroso. Non capisco in proposito l'esatto significato della frase: eccezioni per le donazioni in contemplazione di matrimonio. Tale contemplazione comporta il matrimonio effettuato, il contratto di nozze, la costituzione di dote in vista di un possibile matrimonio? E quali sono i termini di tempo per la valida applicazione di queste eccezioni? L'entrata in vigore di questa legge, la sua applicazione al singolo caso? Perchè, badate, l'adozione di termini troppo rigidi potrebbe indurre a quelli che io chiamerei i matrimoni agrari, cioè i matrimoni fatti sotto la pressione della situazione agraria; matrimoni giuridicamente validi, ma il cui valore morale è certamente contestabile. Si badi quindi a non introdurre complicazioni che possano ulteriormente minacciare le già difficili condizioni del nostro istituto matrimoniale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho finito: voi vi stupirete che un intervento come

il mio, tutto materiato di critiche, non sbocchi in un ordine del giorno di reiezione o quanto meno in una proposta di rinvio ad ulteriore esame; e più vi stupirete che io, a conclusione del mio dire, non abbia finora presentato, nè allo stato degli atti mi proponga di presentare, una serie di emendamenti atti a migliorare almeno quei punti della legge proposta che mi sembrano più pericolosi. Per ciò che riguarda gli emendamenti, rinuncio a svolgere il progetto che avevo delineato in un opuscolo che ho testé ricordato e che molti di voi avranno ricevuto; non perchè io ritenga che le idee svolte in quell'opuscolo siano diventate caduche (io le credo anzi buone), ma perchè purtroppo devo convincermi che esse avrebbero assai scarsa probabilità di essere accolte dal Governo. Quanto all'ordine del giorno di reiezione o di rinvio globale del disegno di legge, vi ho spiegato le ragioni di natura essenzialmente politica per le quali non credo opportuno oppormi al passaggio alla discussione degli articoli. Il mio intento, derivante come ho detto da un obbligo di coscienza, era ed è soltanto quello di porre il Governo, la Commissione e la maggioranza di fronte alle rispettive responsabilità.

Il ministro Segni, con un ardimento che si può approvare o disapprovare, ma alla cui schiettezza conviene senz'altro rendere omaggio, mira a giungere per *fas et nefas* alla più sollecita realizzazione dei suoi piani, senza troppo preoccuparsi di quelle che ne possono essere le conseguenze economiche. Io mi rivolgo al Presidente del Consiglio, ossia al supremo regolatore della vita nazionale e gli domando: premesso che la riforma fondiaria, parte integrante del programma democristiano, deve essere attuata; premesso che tutti concordiamo nella necessità di realizzarla nella forma più giovevole all'incremento della produzione, evitando quegli inconvenienti che potrebbero renderla vana, o peggio dannosa, nonostante i molti miliardi che lo Stato ed i privati si dispongono a profondere in essa; è egli persuaso che il presente disegno di legge, quale viene sottoposto al nostro esame per l'approvazione, risponda a tale scopo? Che non abbiano nessun valore tutte le obiezioni da esso suscite presso amici od avversari, non escluso un nu-

mero rilevante dei più competenti studiosi della materia? Che la scossa, in ogni modo inevitabile, che noi infliggiamo alla agricoltura di tutto il Paese trovi una contropartita in una distensione, in una pacificazione degli animi, in un rinnovato slancio al lavoro, e che all'origine di tutto ciò non vi sia una causa di concorrenza, ma una ben meditata spinta verso il progresso sociale; e soprattutto che il malcelato, ma evidente — me lo consentano i colleghi di opposizione — favore dimostrato in pratica, attraverso le loro stesse obiezioni, dagli uomini dell'opposizione per questa legge, non derivi dalla convinzione che essa porta acqua al loro molino assai più che non sia per portarne al benessere degli agricoltori?

All'alta coscienza di Alcide De Gasperi io pongo questi quesiti e lo prego di volermi rispondere. Io so che nella sua anima altamente cristiana egli, di fronte ad ogni grave decisione, si pone un problema morale, un problema di coscienza. Mi auguro che in questo caso la sua ferma convinzione morale si formi alla luce di una netta e completa visione del problema. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra, congratulazioni*).

(*La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,40*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Non vi sembra strano se inizio questo mio intervento con una indagine che in ogni altro caso sarebbe stata inopportuna e superflua, ma che per questa legge mi sembra necessaria, indispensabile e, in un certo senso, anche preliminare. L'indagine mira a accettare che cosa è e che cosa vorrebbe rappresentare, nel pensiero del Governo e della maggioranza, questo disegno di legge per il quale si è verificato un caso davvero strano e curioso: nella prima fase, e cioè nelle relazioni del Governo e della maggioranza dell'altro ramo del Parlamento, in altre dichiarazioni ufficiali del Governo, in tutto quanto stampa e radio hanno ripetuto e vanno quotidianamente ripetendo, questo provvedimento è stato presentato come la riforma fondiaria, la realizzazione dei principi sanciti nella nostra Costituzione e una migliore giustizia sociale. Battendo questa facile

via della retorica e della demagogia si è arrivati ad affermare che il provvedimento rappresenta, niente di meno, « una pietra miliare sulla strada del civile progresso » e costituisce « il vanto dell'Italia ». Senonchè tutte queste dichiarazioni ed interpretazioni, da circa un mese, per necessità polemica verso le nostre critiche sono state completamente abbandonate.

E così non si parla più di riforma fondiaria ma di una preriforma, anzi di un passo verso la riforma. Il provvedimento non mira più a risolvere tutti i problemi inerenti alla riforma fondiaria ma solo qualcuno. L'onorevole Ministro Segni, in Commissione, polemizzando con noi, disse testualmente: « non sopravalutiamo questo disegno di legge », ed aggiunse: « in definitiva, è la legge per la colonizzazione della Sila che viene estesa ad altri territori, come l'onorevole De Luca, qui al Senato, aveva richiesto ricordando che la giustizia deve essere uguale per tutti, e come avevano richiesto gli onorevoli Ruini, Paratore ed altri con un ordine del giorno ». L'onorevole Salomone, relatore di maggioranza, fu più sbrigativo e più semplice e disse: « Non ha importanza sapere che cosa è questa legge e che cosa vuole realizzare, basta fermarsi ad una constatazione molto semplice: è la legge della Sila che viene estesa ad altri territori ».

A noi preme dimostrare che questa ultima posizione presa dal Governo e dalla maggioranza non risponde a verità, ed è smentita dalle dichiarazioni da voi fatte un mese prima, da quelle consacrate nelle relazioni e per le quali questa legge è il vanto dell'Italia, la pietra miliare, sulla via del civile progresso, la riforma fondiaria. È smentita inoltre da quello che andate facendo e dicendo fuori di quest'Aula. Invero deputati, senatori, propagandisti di tutti i calibri e di tutte le misure vanno gridando per tutte le piazze d'Italia, che questa è la realizzazione dei principi della Costituzione, che è la riforma fondiaria. Ma è smentita, soprattutto, dai fatti i quali ci dicono che questo disegno di legge è identico, in tutto e per tutto, a quello n. 977 dal titolo « Riforma fondiaria ». Noi conosciamo questo disegno di legge; lo conosciamo perchè, in data 5 aprile, è stato depositato al Senato ed ognuno può constatare, come noi abbiamo constatato, che i principi informati dell'uno e dell'altro sono identici. Identico è

il principio dello scorporo ed identiche le conseguenze: identico il sistema dello scorporo, identico quello del pagamento dell'indennità, identico il criterio delle assegnazioni delle terre ai contadini, identici, la odiosa scelta ed il non meno odioso esame per distinguere i contadini in capaci ed incapaci. Ed è tanto completa e precisa questa identità che l'onorevole Piemonte, che non è certo un oppositore, ripetendo le gesta di quell'ingenuo che domandava alla moglie dell'oste se il vino fosse buono, domandò in commissione al Ministro dell'agricoltura se la discussione di questa legge non significasse l'abbandono dell'altra cioè quella generale, disegno N. 977. Domanda troppo ingenua, tanto ingenua da autorizzare a pensare che fosse stata combinata. Il Ministro Segni subito smentiva, fortemente e decisamente, l'onorevole Piemonte dicendo: « questa legge non ha niente a che vedere con l'altra ». Evidentemente questa smentita ripeterebbe qui l'onorevole Ministro se fosse presente.

Ma le smentite lasciano il tempo che trovano. La realtà resta immutata. E la realtà è che una legge non può essere applicata due volte e che non si può tornare due volte su una stessa proprietà e sullo stesso contadino.

Dunque questa legge è parte di quella generale, parte perchè la sua applicazione è territorialmente limitata. Sarebbe opportuno indagare se è parte principale o accessoria. Io supero questa indagine; noto semplicemente che se è vero che questa legge dovrà trovare applicazione in quella cosiddetta zona B della legge generale, non rappresenta la parte accessoria bensì la principale della legge di riforma fondiaria che il Governo e la maggioranza intendono regalare ai contadini italiani.

Noi ci opponiamo a questa legge e ne avete sentito i motivi da parte dei due oratori del mio gruppo che mi hanno preceduto.

La nostra opposizione è conseguente dell'opposizione alla legge per la colonizzazione della Sila e territori ionici contermini. Con l'aggravante che la legge sulla Sila rappresentava un provvedimento contingente, determinato da speciali condizioni, mentre questo dovrebbe rappresentare un provvedimento definitivo che dovrebbe risolvere problemi storici e secolari dell'agricoltura italiana, e con l'altra aggravante che questo disegno di legge sta alla legge

per la Sila nel rapporto di brutta a bella copia. Le lievi modifiche di cui, con tanta abile delicatezza, parla il relatore di maggioranza, senatore Salomone, sono invece modifiche sostanziali e radicali.

Invero questo disegno di legge ha abbandonato il concetto del limite che, anche se vago, era nella legge per la Sila, sostituendolo con lo scorporo e la tabella da tutti finora criticati. Tabella che il collega Carrara chiamò il cuore di questa legge e noi definiamo chiave, perchè questa legge cuore non ha se non per gli agrari d'Italia e non certo per i contadini. Ha peggiorato la legge per la Sila perchè, mentre per questa i terreni delle società potevano essere espropriati nella loro totalità, il disegno di legge in discussione non fa distinzione fra i terreni dei singoli e quelli delle società. Ed ancora: questo disegno di legge dà, con l'articolo 6, maggiore possibilità di reclami, sancisce, con l'articolo 20 quella enormità giuridica, della quale discuteremo in sede di emendamenti, per cui in tanto sono inefficaci gli atti a titolo oneroso a favore dei figli, in quanto l'ufficio del registro non li abbia ritenuti a titolo gratuito, ed infine esclude da qualsiasi scorporo le aziende tipo.

Questa è dunque la vostra riforma e, come tale, potremmo anche non discuterla. Ma fatto sta che voi non potete fare una qualsiasi riforma. Voi avete un binario obbligato, voi dovete fare una ben determinata riforma: quella sancta dalla nostra Costituzione in vari articoli, e più precisamente negli articoli 3, 42 e 44.

Dal combinato disposto di questi articoli si ricava che il legislatore ha fissato alcuni principi: spezzare il monopolio terriero; dare la terra a tutti i contadini; realizzare la trasformazione della terra per l'aumento della produzione; modificare, di conseguenza, i rapporti sociali e rendere la proprietà accessibile a tutti. Questi scopi il nostro legislatore mira a raggiungere attraverso il limite alla superficie. È una interpretazione arbitraria questa o è l'interpretazione letterale e fedele della Costituzione? La risposta non è ardua se si considera che lo spirito e gli scopi della Costituzione sono conformi alla interpretazione da noi data.

Governo e maggioranza sentono di non poter superare la lettera della legge, che parla di limite all'estensione e, con dei giuochi di busolotti, sostengono che il limite all'estensione non

significhi limite alla superficie, ma all'ampiezza economica. Anche questo dell'ampiezza economica è un sistema! Ma intendiamoci: non è il sistema voluto dalla nostra Costituzione e sancito nell'articolo 44. Perchè se fosse esatta la tesi del Governo, abbracciata con tanto entusiasmo dal relatore di maggioranza e dalla maggioranza di questa Assemblea, l'articolo 44 sarebbe un duplicato dell'articolo 42, e quindi una inutile ripetizione. L'articolo 44 in tanto ha un senso in quanto specifica un limite diverso da quelli generali stabiliti dall'articolo 42. Ed il limite dell'articolo 44 è quello della superficie. Ed è una specificazione giusta, dove-rosa, della quale non si poteva fare a meno, perchè attraverso il limite si debbono realizzare i principi accolti nell'articolo 3 della nostra Costituzione, rimuovere, cioè, gli ostacoli di ordine economico e sociale, modificare i rapporti attuali, spezzare il monopolio terriero e attenuare le distanze. Onorevoli colleghi, ditemi voi se si rimuovono gli ostacoli di ordine economico-sociale attraverso questa tabella, per la quale — e non sono casi limite — è soggetta ad esproprio una proprietà di 20 ettari e può essere non soggetta ad esproprio una proprietà di 2000 ettari. Quale delle due proprietà costituisce ostacolo di ordine economico e sociale? Quella di 20 ettari che voi colpite e scorporate o quella di 2000 ettari che non scorporate? La lettera della legge, dunque, dice che è giusta la nostra interpretazione. L'onorevole Canaletti, che ad ogni costo voleva trovare qualche argomento contro la interpretazione da me data all'articolo 44, non ha trovato nulla di meglio da dire che « estensione » non significa « superficie ». L'onorevole Segni, più abilmente, non ha negato l'esattezza della nostra interpretazione letterale ed è ricorso ad una scappatoia, intelligente quanto volete ma che resta sempre una scappatoria. Il ministro Segni ha superato la lettera e si è fermato sulla genesi dell'articolo 44, genesi sulla quale è oggi tornato l'onorevole Canaletti, con una affermazione completamente inesatta, per la quale è stato subito richiamato dal collega onorevole Grieco. Il ragionamento del ministro Segni può così riassumersi: l'onorevole Taviani aveva proposto l'articolo 44 in una diversa formulazione ma non è passata come non è passata un'altra formulazione. È passata, invece, la formulazione che è diventata

poi legge. Dunque, continua il Ministro, non essendo passate le prime due formulazioni, quella passata è contraria di quelle non passate. Ma questa è una deduzione tanto arbitraria quanto inesatta. Invero la difformità fra le tre formulazioni è solo nella forma; identica invece, è la sostanza.

L'onorevole Segni, sa benissimo ciò e cerca di arrampicarsi sui vetri richiamando a sostegno della sua tesi quanto aveva dichiarato alla Costituente: peccato di immodestia grave per un democristiano!! Dunque, aggiunge il Ministro: la interpretazione che egli dà oggi è identica a quella data alla Costituente. È stato obiettato all'onorevole Ministro, e giustamente, che non c'era governo alla Costituente e che, pertanto, la sua interpretazione non aveva alcun valore vincolativo. Senza dire poi che quel che conta non è l'interpretazione, ma la lettera, lo spirito, gli scopi che la norma si propone.

E lettera, scopi e spirito smentiscono completamente la tesi del Ministro e della maggioranza. La tesi del Governo è smentita anche dalla seconda specificazione contenuta nell'articolo 44. Invero la ripetuta norma non si ferma a specificare che i limiti debbono essere all'estensione, ma aggiunge che nel fissare tali limiti saranno considerate le regioni e le zone agrarie. E poichè è ovvio che non possa esservi differenziazione nella forza economica o ampiezza economica, come si dice, a seconda delle regioni o delle zone agrarie, la specificazione delle zone agrarie e delle regioni non può che riferirsi alla superficie.

Se qualcuno vuol sostenere il contrario lo stenga pure. È evidente però che, per far ciò, baratta la qualifica di legislatore con quella di leguleio alla ricerca affannosa di cavilli e noi a questo baratto potremmo anche essere abituati. Purtroppo, in quest'Aula, questo baratto si ripete da parecchio per danneggiare i contadini. Io ricordo, per esempio, che l'onorevole Salomone, discutendo la legge sulla Sila, sostenne che non era possibile l'enfiteusi coatta; ricordo l'onorevole Bosco sostenere che era lecita la spoliazione dei diritti dei soci dei consorzi agrari, l'onorevole Rizzo sostenere che la domanda giudiziale non produce effetti. Potremmo quindi non stupirci! Però la cosa resta grave lo stesso, perché la gravità non dipende dal nostro stupore, grande o piccolo che sia, ma è nei fatti: la violazione e la negazione della Costituzione.

Voi violate e storpiate la Costituzione, non solo perchè non imponete il limite alla superficie e cercate di confondere questo con quello intruglio che va sotto il nome di scorporo e di tabella, ma anche perchè da questo che voi chiamate limite — e limite non è — escludete talune proprietà. La Costituzione parla di limite e non fa alcuna distinzione. Pertanto, quando voi escludete da questo limite alcune proprietà, imponete quello che chiamate limite, e limite non è, esclusivamente a un tipo di proprietà, mentre la Costituzione si riferisce alla proprietà in genere senza distinzione. Le vostre distinzioni sono arbitrarie e modificano il pensiero del legislatore. La Costituzione guarda alla proprietà come tale; voi guardate semplicemente ad un tipo di proprietà, cioè a quella con caratteristiche analoghe o similari al territorio silano e zone ioniche contermini.

Voi violate ancora la Costituzione perchè quello che voi chiamate limite non è permanente. Ed una limitazione che non sia permanente è vano giuoco di parole. Quello che voi oggi scorporate, quello che voi oggi vorreste limitare, nulla vieta che domani si ricostituisca più forte e più dannoso di prima.

Cosa si oppone a questa nostra critica? Anche questa volta è stato il Ministro Segni a trovare una giustificazione. Mi dispiace di dover polemizzare con un assente, ma, così come ho riconosciuto che la sua prima scappatoia era intelligente ed abile, debbo dire apertamente che questa non è assolutamente degna di lui: una giustificazione superficiale, quasi bambinesca. Il Ministro sostiene, invero, che non si può parlare di vincolo permanente perchè di permanenza la Costituzione non parla. È vero, ma la Costituzione, io aggiungo, non doveva parlarne; la Costituzione non doveva specificare che il limite deve essere permanente. La Costituzione non è una legge come un'altra: è la legge fondamentale della Repubblica e, perciò, dà degli indirizzi, affida dei compiti alla legge. Tra i compiti che le affida vi è precisamente quello di spezzare il latifondo e di eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la partecipazione di tutti i lavoratori alla vita economica e sociale del Paese. La permanenza, dunque, deriva dagli scopi; la permanenza è implicita nei fini che la Costituzione si propone e il cui raggiungimento affida alla legge. Se gli effetti non fossero permanenti, la

Costituzione affiderebbe alla legge dei compiti impossibili, delle mète che non possono essere raggiunte. La Costituzione, che è la legge fondamentale dello Stato, non sarebbe più una cosa seria, ma un giuoco. E, purtroppo, debbo constatare che voi come giuoco la sentite, un tragico giuoco fatto non da bambini ma da rappresentanti del popolo ai danni del popolo. Voi, d'altronde, sentite il bisogno della permanenza, e, fedeli alla vostra politica del « ni » e dell'equivoco, create quel monumento di ipocrisia che è l'articolo 7, norma che è stata criticata per giunta dagli onorevoli Jacini e Canaletti. L'articolo 7 è la lustra, il paravento dietro il quale tentate nascondere la realtà. Voi sentite l'indispensabilità di un limite permanente e, per superare questa necessità e deludere il compito affidatovi dalla Costituzione, stabilite che nessuno può possedere più di 750 ettari di terra, per giunta: « lavorabile ». E, come se tutto questo non bastasse a rendere la norma una vana espressione letterale, limitate il divieto a soli sei anni. Una specie di percentuale fallimentare, un concordato che dovrebbe mettere a posto la vostra coscienza e legittimare la violazione della Costituzione!!! I vostri sforzi sono vani, i fatti sono più forti di voi ed i fatti provano che, in sostanza, questo scorporo non solo non realizza la riforma voluta dalla Costituzione, ma si riduce ad una specie di imposta patrimoniale da pagare *una tantum*. Curiosa imposta! Anzi, per usare un termine che ha avuto fortuna in questa legge, originale imposta, così come è originale, onorevole collega Medici, il sistema della tabella; una imposta curiosa ed originale, tanto curiosa ed originale che colui che dovrebbe esserne colpito percepisce, invece, un serio, concreto, considerevole indennizzo.

Quali gli effetti? L'onorevole Salomone, l'onorevole Medici ed io, come componenti la Commissione di controllo per l'Ente Sila, conosciamo qualcuno di questi effetti ed è bene li conoscano anche i colleghi: Barracco Alfonso e gli altri Barracco, come indennizzo, per la terra che è stata loro espropriata nella Sila e nei territori ionici contermini, avranno 866 milioni, vale a dire poco meno di un miliardo. Berlineri Giulio, 318 milioni.

MEDICI. Dica l'indennità per ettaro.

SPEZZANO. Mi lasci dire; Galluccio avrà 240 milioni. E badate: si tratta di una parte,

cioè di quella relativa all'esproprio già eseguito. Le cifre da me date, dunque, si moltiplicheranno quando dell'altro terreno verrà espropriato. E poichè l'onorevole Medici, a quanto appare dalle sue interruzioni giustifica ciò, gli domando se così egli intende la giustizia sociale della quale parla la Costituzione e, se è questa la giustizia sociale alla quale egli mira e verso la quale egli tende.

MEDICI. Per dare un giudizio, ci vuole un termine di riferimento: dire 800 milioni...

SPEZZANO. L'essenziale è che Barracco ha avuto quasi un miliardo per alcuni espropri ed in questa maniera le distanze sociali non si attenuano ma aumentano.

RICCI FEDERICO. Ma avranno pagato l'imposta sul patrimonio.

SPEZZANO. Certo no, fino a questo momento.

Ciò premesso, sarebbe necessario accettare quanta terra e a che prezzo realizzate attraverso questo scorporo: due indagini importanti che io non approfondirò perchè intendo svolgere altri due aspetti del disegno di legge. Non abbiamo elementi precisi per stabilire quanta terra verrà espropriata e per sapere quale è il prezzo che verrà pagato. C'è stata una opportuna prudenza da parte della maggioranza e del Ministero per cui nessun accenno è stato fatto all'ammontare dell'indennizzo che verrà pagato per questi scorpori. Se vogliamo sapere qualche cosa, dobbiamo riportarci alle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio quando disse che, nel finanziamento di mille miliardi per la Cassa del Mezzogiorno, erano compresi circa 80 miliardi per la realizzazione della riforma fonciaria. È il solo elemento che abbiamo, ma riteniamo che gli 80 miliardi di cui parla il Presidente del Consiglio non sono assolutamente sufficienti perchè il prezzo della terra sarà considerevolmente più elevato di quello pagato nelle zone del crotonese e della Sila. Dunque nulla sappiamo di quel che verrà pagato, c. del resto, nulla sappiamo di quanta terra verrà espropriata. Per questo bisogna riconoscere e dare atto, cosa che faccio con piacere, all'onorevole Salomone, della sua sincerità. Egli, vinto dalla smania, perchè per questa legge è preso da una vera smania di minimizzare tutto, di fare apparire che tutto è un giocherello di pochissimo rilievo, è arrivato a di-

re: non possiamo fare alcun calcolo per sapere quanta terra potrà essere espropriata.

L'onorevole Salomone è stato quindi più sincero e spicciativo dell'onorevole ministro Segni il quale ha scritto, nella relazione al disegno di legge n. 977 per la riforma generale ed ha ripetuto in sede di Commissione, che verranno espropriati 700 mila ettari. Le dichiarazioni del Ministro sono state riprese dal senatore Canaletti, il quale oggi aveva la funzione di aumentare alcune cifre e di diminuirne altre. Egli, come ha addebitato all'amico e compagno Montagnani di aver detto che assommano a nove milioni i contadini senza terra (nemmeno a farlo apposta il collega Canaletti è smentito dal resoconto sommario di ieri in cui si parla di due milioni e mezzo di contadini con poca terra e 1.700.000 senza terra cioè di 4.200.000) così ha fatto diventare i 700 mila ettari del ministro Segni 800.000 e, bontà sua, ha fatto il calcolo sui dati di uno studio critico di un nostro compagno sulla distribuzione della proprietà. Ma domanderei al senatore Canaletti se fosse presente e lo domando a voi della maggioranza che, in certo qual senso, lo rappresentate: è onesto, è serio, fare dei calcoli quando mancano i fattori principali? In base a quali elementi vi azzardate a dire che saranno 700 mila ettari o un milione o diecimila ettari se non sapete quale è il territorio dove dovrà trovare applicazione la legge? Io ritengo, e del resto, lo ha dichiarato il Ministro dell'agricoltura, che questa cifra di 700.000 ettari ricorre perchè si pensa che questa legge debba trovare applicazione nella zona B stabilita nella legge generale, disegno n. 977. Sorge perciò un quesito che dovrebbe essere preso in considerazione soprattutto dalle « vestali » del diritto e della Costituzione. Ed ecco il quesito: se è vero che questa legge troverà applicazione nella zona B, domando perchè volette deliberatamente violare la Costituzione dettando l'articolo 1 invece di specificare che il procedimento si applica nel territorio qualificato zona B? È così semplice copiare la delimitazione fissata nel disegno di legge n. 977? Se mi smentite dicendo che questo disegno di legge non si applicherà in quel territorio, non è serio, nè da parte del senatore Canaletti nè da parte di alcuno, dare e indicare delle cifre, poichè, è ovvio, non si

può dare alcuna cifra fino a quando non si conosce il fattore principale, cioè l'estensione del territorio nel quale la legge dovrà operare.

Vi è di più. Il Ministro di agricoltura, parlando di 700.000 ettari, non tiene conto di tutte le eccezioni che in questa legge sono state introdotte, non tiene conto del fatto che un terzo dell'intera proprietà può essere trasformato direttamente dai proprietari ed una metà di questo terzo può essere trattenuto dagli stessi. Se fossero 700 mila ettari, sarebbero quindi 700 mila meno un sesto, cioè quel sesto che i proprietari possono trattenere dopo la trasformazione. Non tiene inoltre conto della esclusione delle aziende tipo.

Non si tien conto, infine, che chi sceglie le terre corrispondenti all'imponibile da espropriare è il proprietario scorporato e non l'ente. Manca nella legge una esplicita disposizione al riguardo, però, nella ultima parte della relazione del Governo alla legge generale di riforma, disegno n. 977, è chiaramente detto che il diritto di scelta spetta al proprietario. (*Interruzione dell'onorevole Salomone*). Onorevole Salomone, mi farà cosa grata se leggerà l'ultima parte della relazione della legge e così vedrà che ho ragione. Specifico, anzi, che siccome la cosa era inverosimile ed urtava il mio senso di giustizia e la mia logica e il mio buon senso, ho domandato al ministro Segni, il quale ha confermato che la scelta spetta al proprietario.

Se non ci fosse stata quella valanga di cifre che ieri l'onorevole amico e compagno Cerruti ha qui portato, io porterei degli altri esempi per dimostrare a quali aberranti conseguenze porta questa scelta: non li cito dettagliatamente perchè ho altro da svolgere.

Indico solo la conclusione, e la conclusione, onorevole Medici lei che è così solerte e così bravo, vedrà se risponde o non a verità.

Io ho esaminato tre casi pratici, due di comuni a nuovo catasto, uno di comune a vecchio catasto; ditte reali, esistenti; nome cognome, paternità. Queste tre proprietà assommano complessivamente a 2.645 ettari.

Poichè è il proprietario che deve scegliere la parte da cedere, si verifica questo assurdo, che si potrebbero dare 241 ettari oppure 2.200 ettari: una differenza su 2.645 ettari di circa due mila ettari. Mi dica lei, onorevole Canaletti, che

è così serio e sensato, come ha fatto ad affermare che 700 mila o 800 mila ettari possono essere espropriati?

CANALETTI GAUDENTI. Lo dimostreremo.

SPEZZANO. Il fenomeno, così grave, da me denunciato diventa più grave e più preoccupante nel caso in cui vi siano proprietari che abbiano proprietà, in due o più comuni, uno a vecchio catasto e uno a nuovo. Anche per questo potrei indicare dei casi concreti. Mi limito a segnalare semplicemente proprietari del comune di Acri a vecchio catasto che hanno anche proprietà a Luzzi e a Rose, comuni a nuovo catasto; proprietari di Corigliano Calabro, (baroni forse più ricchi dei baroni crotonesi), che è comune a vecchio catasto, hanno proprietà anche a Terranova di Sibari che è a nuovo catasto; gli agrari di Bisignano, a vecchio catasto, hanno proprietà a Luzzi, a nuovo catasto; quelli di Cassano al Jonio, a nuovo catasto, hanno proprietà a Corigliano, a vecchio catasto. Poichè vi è una differenza sensibile di imponibile fra il vecchio e il nuovo catasto, gli effetti della scelta si aggravano e diventano più preoccupanti.

Ma dimentichiamo tutto questo, e ammettiamo che l'ipotesi del Ministro fosse realmente vera e che si riuscisse ad espropriare 700 mila ettari. Ebbene 700 mila ettari sui 10 milioni e 300 mila che costituiscono la grande proprietà italiana sono una percentuale irrisoria. La grande proprietà non viene certo eliminata, né sensibilmente intaccata. La grande proprietà rimarrebbe sempre 9 milioni e 600 mila ettari. Ed i 4 milioni e 200 mila contadini senza terra o con poca terra (questa è la cifra che ha dato ieri il collega Montagnani, come risulta dal resoconto sommario ed è questa la cifra che ripeto) si ridurrebbero, sì e no, di 50 o 60 mila unità. Onorevole Canaletti, è questa forse la « pietra miliare sulla via del progresso civile » di cui tanto chiacchierate a proposito di questa legge? Per tutto questo, dunque, voi avete dato fiato alle trombe gridando che questo disegno di legge è conforme alla dottrina cristiana. L'onorevole Canaletti anzi ha detto che è la luce della dottrina cristiana.

CANALETTI GAUDENTI. Non ho detto così.

SPEZZANO. Se questa è la luce della dottrina cristiana, diciamo francamente che è una luce tutt'altro che chiara. (*Interruzione del senatore Canaletti Gaudenti*). Ma c'è di più. Governo e maggioranza sono gongolanti di fronte a queste cifre e si ubbriacano e si esaltano delle stesse ma vedono in una sola direttiva. Per il resto hanno i paraocchi. Vi fissate su un solo angolo visuale e trascurate gli altri. E così tacete a coloro che non sanno — e credo che ce ne sia qualcuno in quest'Aula che, non interessandosi particolarmente di questa materia, possa non sapere come stiano le cose — tacete che di questi 700 mila ettari che voi dite di scorporare, secondo le statistiche pubblicate dall'U.N.S.E.A., ben 220 mila ettari erano già stati occupati fin dal 1946 da contadini, parte dei quali ha pagato con il proprio sangue la volontà di redimere la terra; tacete ancora che le statistiche dell'U.N.S.E.A. si fermano al 1946 e che, da allora ad oggi, sono stati occupati altri 100 mila ettari di terra; per cui si riduce e di molto l'ammontare di quegli ipotetici 700 mila ettari. Da questo stato di cose sorge poi un altro assilante problema che voi trascurate interessandovi solo la demagogia e la retorica. (*Commenti dal centro*).

Il problema è questo; a danno di chi verranno espropriati questi 700 mila ettari? A danno di chi voi dreste posto ai 50 o 60 mila contadini di cui parlate? Non certo a danno dei proprietari, ma di coloro che già stanno sulla terra con un qualsiasi contratto di affitto, di mezzadria, di colonia, e, peggio, a danno di quei contadini che hanno occupato le terre con quelle gloriose lotte che sono culminate nell'eccidio di Montescaglioso e di Melissa. Questa realtà voi non volete vederle. Ritenete le nostre induzioni arbitrarie e siete convinti che la realtà sia quella riportata dalla stampa ufficiale e da quella cosiddetta indipendente tanto bene orchestrata con la ufficiale. Noi ci riferiamo a fatti precisi, a quello che è avvenuto finora per la legge sulla Sila. Quei risultati ci sono di insegnamento e vorremmo che fossero di insegnamento anche a voi, vorremmo che quei risultati, concreti e reali, da tutti riscontrabili, valessero a farvi levare gli occhiali rosa attraverso i quali vedete rosea questa realtà che è così triste.

Per rendere meno triste questa realtà proponiamo e sosteniamo due tesi sulle quali richiammo la vostra vigile attenzione perchè riflettono degli aspetti giuridici davvero delicati. Noi sosteniamo che non si deve dare alcun indennizzo ai proprietari e, come subordinata, che le terre debbono essere assegnate ai contadini in enfiteusi coatta.

Discutendo la legge sulla Sila abbiamo già sostenuto, ma con poca fortuna, l'uno e l'altro principio, ora vi insistiamo sforzandoci di non ripetere gli argomenti già sostenuti e svolti nella discussione della legge sulla Sila e da voi respinti.

Discutendo quella legge, sostenevamo che non era dovuto indennizzo essendo illecita l'origine di quella grande proprietà, costituita da furti, usurpazioni, abusi, soprusi, delitti. Ricordavamo, fra l'altro che, come prezzo per lo spionaggio ai danni dei fratelli Bandiera, gli agrari avevano avuto regalati 20 o 22 mila ettari di terra. Ritenevamo la questione di fatto assorbente di quella di diritto. La questione di fatto è stata respinta; fermiamo ora la nostra attenzione al lato giuridico e costituzionale del problema. Noi sosteniamo che, a norma della Costituzione, non è dovuto alcun indennizzo. E ciò confortiamo con vari argomenti che scaturiscono dalla lettera della legge, dallo spirito della stessa e dagli scopi che si prefigge di raggiungere.

L'articolo 44, che impone il limite, non parla di indennizzo. Nel silenzio della legge, parlare di indennizzo è, quindi, per lo meno, arbitrario. La legge, non avendo parlato di indennizzo, evidentemente ha escluso l'obbligo dello stesso. Il silenzio in questo caso assume un particolare significato, perchè non si deve dimenticare che dove la legge ha voluto l'indennizzo lo ha esplicitamente disposto come nell'articolo 43. Voi, per creare l'obbligo dell'indennizzo, connettete l'articolo 43 all'articolo 44, anzi confondete l'una e l'altra norma. Ma ciò non è giuridicamente esatto, nè, tanto meno, corretto. L'articolo 43 ha un campo ben delimitato e preciso. Esso riguarda determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

In breve: riflette l'industria. Quando voi allargate il campo di applicazione dell'articolo 43, non interpretate la Costituzione, la negate; non interpretate la legge, ma la sostituete. Alcuni di voi, convinti che l'articolo 43 non può confondersi con il 44, avendo campi ben delimitati, distinti e sostanzialmente differenti, cercano di dedurre l'obbligo dell'indennizzo rifacendosi all'articolo 42. Ma anche questo è un madornale errore. L'articolo 42 è generico, regola la proprietà privata in genere come tale senza distinzioni, regola cioè i modi di acquisto e di godimento ed i limiti per assicurarne la funzione sociale. All'articolo 42 seguono le norme specifiche, per la proprietà industriale e per quella terriera. Per la prima viene sancito l'obbligo dell'indennizzo; per l'altra di obbligo all'indennizzo non si parla. Dunque, il legislatore nessun obbligo all'indennizzo pone. Ed il suo silenzio non è casuale ma deliberatamente voluto. Questa è la sola, onesta, corretta e seria interpretazione della legge.

Interpretazione che è confermata dallo spirito della legge, quello spirito che voi, con grande leggerezza e facilità, trascurate. Voi dimenticate che la Costituzione, con varie norme, dà alla proprietà fini, scopi e funzioni sociali. Dimenticate d'altro canto che lo Statuto albertino non disponeva questi fini, questi scopi, questa funzione sociale, per cui la proprietà era sempre inviolabile. Dimenticate tutto questo e non vedete che vi è un baratro tra lo Statuto albertino e la nostra Costituzione. È precisamente da questi fini, da questi scopi, da questa funzione che scaturisce e deriva l'obbligo del limite all'estensione, del quale ci siamo già occupati. Il limite porta fatalmente con sè alcuni effetti, diversamente sarebbe una norma senza senso e senza significato.

Quali sono gli effetti che scaturiscono dal limite? (*Interruzione del senatore De Luca*).

Innanzi tutto, la proprietà privata, di cui parla l'articolo 42, in tanto è riconosciuta e garantita dalla nostra Costituzione in quanto rientra nei limiti dell'articolo 44 e, perciò, la tutela dell'articolo 42 non è per tutta la proprietà, ma solo per quella che rientra nei limiti sanciti nell'articolo 44.

Conseguentemente tutto ciò che supera i limiti non è garantito, non è tutelato dalla Costituzione. È uno stato di fatto e non di diritto.

È uno stato di fatto e, come tale, non ha tutela giuridica; uno stato di fatto illecito che deve essere eliminato. Stando così le cose, possiamo affermare, con sicurezza ed onestà, che parlare di indennizzo in materia di illecito è un assurdo. Illecito e indennizzo sono contraddizioni in termini. Perchè vi sia indennizzo — e mi pare che sia l'A.B.C. del diritto — è necessario che vi sia un danno; perchè vi sia un danno è indispensabile che vi sia una lesione del diritto. Tra questi fattori vi è uno stretto rapporto di causa ad effetto: mancando la causa non possono verificarsi gli effetti. Questa è la conclusione alla quale si arriva esaminando lo spirito della nostra carta fondamentale.

Questa conclusione, che è la risultante della lettera e dello spirito della legge, trova conferma in quelli che sono gli scopi che la Costituzione si prefigge di raggiungere. È vero che la legge mira a dare la terra a tutti i contadini, ma è altrettanto vero che si prefigge pure lo scopo di indebolire, spezzandola, la grande proprietà terriera, e di limitarne, in questo modo, il suo potere economico-politico. E non è uno scopo dovuto al capriccio del legislatore. È uno scopo che era necessario la legge si prefiggesse di raggiungere per evitare i pericoli politici che da un sì ingente potere economico potessero derivare, pericoli che non sono ipotetici o cervellotici, ma reali; l'Italia tutta e la classe lavoratrice in specie ne hanno subito e vissuto le tristi conseguenze. I mazzieri di Puglia e le squadre di azione hanno avuto i loro sostenitori e foraggiatori prevalentemente nella classe dei grossi agrari che hanno assoldato il mazziere prima e creato le squadre di azione poi. Inoltre la Costituzione vuole stabilire più equi rapporti sociali ed accorciare le distanze; ebbene, dando l'indennizzo agli agrari scorporati, non si indebolisce ma si potenzia la loro forza economica. Si eludono così gli scopi della Costituzione. Gli agrari, per l'indennizzo, diventano economicamente più forti e politicamente più agguerriti. Quanto poco fa dicevo per il barone Barracco con i suoi 866 milioni di indennizzo è molto significativo e mi dispensa da qualsiasi commento.

Che cosa si oppone a questa mia impostazione che ha fatto sorridere più di uno? Molti di voi non negano la fondatezza di questa interpretazione; ma sostengono che è esatta per l'av-

enire e non per il passato. Si dice, cioè, che l'illecito si verifica dopo l'applicazione del limite e non prima, si dice che la nuova Costituzione non può rendere illecito ciò che era prima lecito per un'altra legge, lo Statuto; si aggiunge che se non fosse così noi daremmo effetto retroattivo alla legge.

Ebbene, quando si ricorre ad una tesi così superficiale si dimostra che non si hanno argomenti migliori!!! La Costituzione non può essere confusa con una qualsiasi altra legge. La Costituzione detta le norme che riflettono la struttura e l'organizzazione dello Stato. Essa è la base dell'ordinamento giuridico e, come tale, dà l'impronta a tutte le altre leggi; per cui diventa il mezzo attraverso il quale le idee, le forze politiche e i principi morali e sociali di un determinato periodo si trasfondono negli ordinamenti dello Stato. Dunque la Costituzione è un fatto giuridico e politico nello stesso tempo. Se si volesse stabilire un'equazione tra la Costituzione e la legge, potremmo dire che la Costituzione sta alla legge così come questa ultima sta al Regolamento. In materia costituzionale non può parlarsi di retroattività. La Costituzione crea, nega e regola i diritti. Stabilisce una frattura con il passato. Lo cancella anzi. Se così non fosse, si verificherebbero una infinità di assurdi. Ne indico qualcuno e chiedo scusa se mi soffermo su questo argomento, del quale si sono interessati con uno studio il professore Balladore Palieri e l'onorevole Gullo nell'altro ramo del Parlamento. Se così non fosse, dunque, si verificherebbe questo assurdo: Umberto II di Savoia (e la cosa potrebbe forse far piacere al mio amico Lucifero) Umberto II di Savoia, in forza dello Statuto, era legittimo re d'Italia; la Costituzione, che ha dichiarato l'Italia Repubblica, ha mandato via Umberto di Savoia il quale, tra l'altro, ha perduto l'appannaggio della Corona. Se la tesi della retroattività fosse valida, Umberto II avrebbe potuto iniziare giudizio per risarcimento di danni contro gli italiani per averlo mandato via. Lo stesso avrebbero potuto fare i senatori del Senato regio, quando la Costituzione ha abolito il Senato regio ed ha creato quello elettivo.

CANALETTI GAUDENTI. Risarcimento di danni!

SPEZZANO. L'indennizzo non è altro che il risarcimento del danno. Molti esempi più lon-

tani e che forse potreste guardare con minore animosità potreste trovarli ricordando quel che è avvenuto dopo la Rivoluzione francese. L'Assemblea degli Stati generali abolì il feudo ed i diritti di caccia e pesca. Ebbene, se fosse giusta la tesi che voi sostenete, i privati del feudo, dei diritti di caccia e pesca avrebbero avuto diritto all'indennizzo. Non fate atti di impazienza: parlerete, e se avrete argomenti seri da opporre li svolgerete. Un ultimo esempio: quando, per il lodo De Gasperi, sono state abolite le prestazioni e i donativi ritengo che il collega De Luca non abbia avuto un cliente fra gli agrari del Viterbese che sia andato da lui per incaricarlo di convenire in giudizio il Presidente del Consiglio per pagare loro l'indennizzo per averli privati delle prestazioni. (*ilarità*). Mi pare che il riso dell'onorevole Canaletti sia molto fuori posto: in esso potrei vedere — non glie ne faccio un torto perché egli non è avvocato — tutta la sua superficialità in questa materia così delicata.

CANALETTI GAUDENTI. Non se la prenda così.

SPEZZANO. Non me la prendo.

DE LUCA. La logica è di tutti.

SPEZZANO. Questa è una logica di diritto, collega De Luca, è una logica diversa.

DE LUCA. Non è vero.

PRESIDENTE. Non vorrei che, seguendo i consigli dell'onorevole Spezzano e perdendo quindi l'abitudine ai sorrisi, il Senato diventasse troppo tetro. (*ilarità*).

SPEZZANO. Alla stregua di questi principi, — e passo con ciò ad un altro argomento — noi avremmo dovuto e potuto sostenere che nessun indennizzo dovesse essere pagato per gli espropri. Ma siamo realisti; e non abbiamo nemmeno proposto questa richiesta, certi che la maggioranza, compatta, l'avrebbe rigettata. Siamo scesi ad una via di mezzo, proponendo in subordinata l'enfiteusi coatta. Ritenevamo di venirvi incontro, di mettervi in condizioni con la nostra subordinata di migliorare, per quanto era migliorabile, questo disegno di legge. E lo avevamo fatto con fiducia perché ricordavamo che l'enfiteusi era stata un tempo il cavallo di battaglia del Partito Popolare Italiano del quale vi proclamate eredi legittimi. Ma la nostra richiesta è stata rigettata. Ci avete opposti motivi economici, politici e giuridici. I primi li abbiamo già smentiti discutendo la legge sulla

Sila e sono stati smentiti ieri in modo completo ed esauriente dal collega e compagno onorevole Cerruti. E perciò non vi insisto, così come non ritorno sui motivi politici. Ogni mia chiarificazione sarebbe inutile poiché persistete sull'argomento, tanto abusato quanto falso, che noi vogliamo dare la terra allo Stato, e che siamo contro i contadini. Mi fermo invece sugli aspetti giuridici. Noi abbiamo fiducia nell'enfiteusi perché ricordiamo che, durante i suoi 2000 anni di vita, ha esercitato una benefica influenza sull'agricoltura, tanto benefica che fu obbligatoria per i contadini, prima ancora che diventasse obbligatoria per i proprietari. Riteniamo d'altro canto che l'enfiteusi non abbia esaurito il suo ciclo, e che possa essere ancora utile dove vi sono zone depresse, latifondi e residui feudali e ciò perché sappiamo che l'enfiteusi lega al fondo il concessionario e gli garantisce un possesso duraturo e costante, con la sicurezza che farà suoi i frutti della trasformazione. La storia dell'enfiteusi è la marcia del lavoro alla conquista della proprietà. Non sono idee nostre queste, non sono nostri arbitrari pensieri, sono le idee della grande maggioranza dei giuristi, degli storici, dei politici, da Simoncelli a Brugì, da Mirabelli a Valenti, a Pisanelli, a Scialoia, Mancini e, ultimi, tra questa illustre schiera di giuristi, ultimi in ordine di tempo (non faccio graduatorie di valore) il collega onorevole Medici e il collega onorevole Germani. Cosa interessante questa per il fatto che l'onorevole Medici è uno dei padri spirituali o putativi del disegno di legge in discussione e l'onorevole Germani ne è stato relatore di maggioranza nell'altro ramo del Parlamento.

Il professor Germani, docente di diritto agrario, così scrive: « L'enfiteusi è una forma di godimento dei beni convalidata da una tradizione millenaria e che rappresenta un punto di incontro della proprietà con le forze vive del lavoro, nel comune intento del miglioramento dei fondi e della produzione ». Non leggo quello che ha scritto l'onorevole Medici perché l'ha già fatto, qualche mese fa, l'onorevole Grieco, in quest'Aula, e non voglio avere il cattivo gusto di ripetere. Debbo considerare però che è, per lo meno, strano o se più vi piace originale, che entrambi questi due illustri colleghi come studiosi lodano l'enfiteusi e come legislatori e politici la combattono, la sabotano e repudiano.

Nessun dubbio dunque vi è sulle benemerenze e l'efficacia dell'istituto, ma si sostiene, e la cosa è stata sostenuta brillantemente dal collega Salomone, che una enfiteusi coatta non è giuridicamente e costituzionalmente possibile. Non sarebbe possibile perchè l'enfiteusi, secondo l'onorevole Salomone, inciderebbe tanto radicalmente sul diritto di proprietà da renderlo inesistente, perchè lo priverebbe della sua sostanza. Da questa premessa il collega Salomone ricavò che l'enfiteusi non sarebbe una limitazione del diritto di proprietà, ma una espropriazione, ed aggiunse che la nostra Costituzione ammette l'espropriazione solo dietro indennizzo. Mi consenta il collega Salomone di dire che le due proposizioni del suo ragionamento sono inconsistenti. Non limitazione, dice l'onorevole Salomone, ma distruzione del diritto del concedente nella enfiteusi. Ma egli ha dimenticato evidentemente — diversamente non avrebbe fatto una affermazione così azzardata — che il diritto del concedente può essere espropriato. Si esproprierebbe, dunque, una cosa che non esiste, si esproprierebbe una cosa che non ha valore. Mi pare che la contraddizione non lo consenta. Ed ancora l'onorevole Salomone evidentemente ha dimenticato che il diritto del concedente è oggetto di ipoteca. Vedo con piacere qui presente il collega Azara, autorevolissimo giurista, e l'invito a dirmi se sa che il nostro Codice ritenga oggetto di ipoteca diritti che non hanno un valore economico. Senza valore sarebbe per il collega Salomone il diritto del concedente, senza valore eppure ha un prezzo, ed è il canone. La nostra tesi è poi confermata dalla natura giuridico-economica dell'istituto. Nessun istituto forse ha dato adito a tante discussioni e a tante teorie e tutte certo hanno un lato di vero. Sarebbe comunque ozioso che io mi ingolfassi in una disamina dettagliata. L'essenza vera dell'istituto consiste in una vendita a termine lontano e indefinito. Il diritto del concedente è una rendita e quello del concessionario non è che una proprietà con riserva di rendita a favore del concedente. Il canone, dunque, non è il corrispettivo per il godimento del fondo, ma l'interesse del capitale rimasto presso il concessionario, del quale questi può liberarsi quando meglio gli fa comodo mediante l'affrancazione. Non è esatta pertanto la prima considerazione avversaria e,

quindi, cade anche la seconda proposizione, che della prima è la conseguenza.

Ma, non essendo tesserato della Democrazia cristiana, posso prendermi il lusso di fare l'avvocato del diavolo. (*Ilarità*). Dimentico tutto quello che ho detto e voglio ritener esatta la tesi del collega onorevole Salomone, secondo la quale l'enfiteusi svuota il diritto di proprietà di ogni e qualsiasi contenuto. Ebbene: perchè da questa prima proposizione deve assolutamente derivare la seconda? La seconda proposizione non è la conseguenza inevitabile della prima. Tutt'altro. Invero abbiamo già dimostrato, e non vi ritorno sopra, che la nostra Costituzione non impone l'obbligo dell'indennità a norma dell'articolo 44.

Insisto nella parte d'avvocato del diavolo e dico: la Costituzione impone un indennizzo. Ma forse, sol perchè la Costituzione prevede un indennizzo, potete voi dedurre che questo debba consistere esclusivamente nel pagamento . . .

DE LUCA. Proprio così.

SPEZZANO. ... in unica soluzione, e non in rate o in diverse forme? Onorevole collega De Luca, non sia precipitoso, perchè ho degli argomenti da obiettarle subito e non le faranno piacere. Nel nostro diritto non vi è alcuna norma che vietи la forma del pagamento rateale o che vietи il canone che rappresenta l'interesse del prezzo da pagare. Non solo non vi è una norma che lo vietи, quanto vi sono delle norme che lo consentono. Norme che il collega De Luca troverà nell'articolo 1055 del Codice civile (servitù di passaggio cessazione dell'interclusione); nella Sezione terza « Della bonifica integrale » e nella Sezione quarta « Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali ». È il Codice fascista per il quale avete mostrato tanta tenerezza quando si è trattato di aumentare i canoni enfiteutici. Dimostrate la stessa tenerezza oggi ricordando qualche norma che potrebbe riuscire utile ai contadini: non vi chiediamo altro che uniformità nel vostro senso di giustizia. Orbene, se questo è possibile, come vi ho dimostrato, per altri istituti, è quasi obbligatorio nell'enfiteusi la cui essenza è costituita proprio dal canone.

Ma perchè continuo a ricercare norme di diritto, io che non esercito l'avvocatura da circa 10 anni? Non è più utile ed efficace ricordare

precedenti storici innegabili? Non è più produttiva spingere voi conservatori a fare i conservatori. Ma voi siete rivoluzionari quando affermate che conservare alcuni istituti significa aiutare i contadini. E così dimenticate che Francesco I di Toscana, nel 1746, ha imposto un'enfiteusi coatta.

BISORI. Fu Francesco III.

SPEZZANO. Onorevole collega, questo non sposta nulla, non è il numero che conta. Dimenticate che Ferdinando III di Sicilia, il 5 novembre 1792, ha seguito l'esempio della Toscana. Fingete di non sapere che quel Ferdinando III ...

CIASCA. Il Borbone ...

SPEZZANO. Poichè mi accorgo che il collega Ciasca ha simpatia per i Borboni gli ricordo che anche Ferdinando II di Napoli, cioè Ferdinando di Borbone, il 19 dicembre 1838, ha imposto l'enfiteusi coatta.

CIASCA. Non ho simpatia per i Borboni.

SPEZZANO. Se non ha simpatia per i Borboni avrà simpatia per Garibaldi. Le cose non cambiano. Il pro-dittatore, il 27 ottobre 1860, ha riconfermato quella legge del 19 dicembre 1838 di Ferdinando II. Senza fare indagini sulle simpatie che potete avere per Francesco I, II o III e sul pro-dittatore (sappiamo che in materia di simpatia non vi pronunciate) vi ricordo che l'Italia, conquistata la sua unità, con legge del 10 agosto 1872, n. 743, ha disposto anche essa l'enfiteusi coatta. E ricordo una altra disposizione fascista ...

DE LUCA. Noi non diciamo che l'enfiteusi coatta non si possa imporre. Diciamo che non lo si può in questa materia. Ci sono le norme della Costituzione.

SPEZZANO. Le norme della Costituzione invece vi impongono la enfiteusi coatta.

La norma fascista che io ricordo è stata già richiamata dal collega professor Carrara. Trattasi del decreto 22 maggio 1924, relativo agli usi civici. Ebbene, ieri il collega Carrara, nella sua serietà di giurista, non ha potuto chiudere gli occhi di fronte a questa realtà e la ricordò per ammettere che vi sono dei casi di enfiteusi coatta anche nella nostra legislazione. Non specificò gli articoli, ve li specifico io: articolo 5 e articolo 8. L'onorevole Carrara però ha fatto ieri l'avvocato « Sottigliezza » quello che piglia un cappello lo divide in quattro, poi lo divide di

nuovo in quattro e così di seguito. Egli ha detto: è un'enfiteusi coatta ma ... non deriva dalla legge. La legge non la impone direttamente, ma indirettamente. La tesi del collega Carrara è quella sostenuta dal professor Brugi, il quale, per negare che il professore Simoncelli riteneva di potersi imporre coattivamente l'enfiteusi, si appiglia ad un cavillo e dice: « Simoncelli quando parla di enfiteusi che deriva dalla legge non considera che la derivazione non è immediata e, quindi, non è ... derivazione legale ».

Come vedete, il cavillo dell'avvocato « Sottigliezza » che non modifica nulla!!

Concludendo, abbiamo dimostrato che questo disegno di legge viola la Costituzione senza attuarne i compiti; realizza poco e quel poco lo realizza a danno dei contadini. Abbiamo messo in evidenza le storture, le ingiustizie, le sperequazioni alle quali si presta la tabella. Abbiamo cercato di migliorare il disegno di legge. Ma voi avete grande premura e, imperterriti, andate avanti. L'onorevole relatore di maggioranza si conforta, anzi cerca di confortarci, dicendo: « niente di perfetto si può fare »; « quel che non si fa oggi lo faremo domani con una nuova legge e quello che non faremo con la nuova legge lo faremo con il regolamento »; « per ora ci accontentiamo dei principi fondamentali ». L'onorevole Canaletti ed altri ammettono che il sistema dello scorporo è un sistema rudimentale che può dar luogo a delle ingiustizie e a delle sperequazioni. Ma tutto ciò non conta!! Avete premura, avete fretta, fate delle critiche, come avete fatto del resto per la Cassa del Mezzogiorno: ma poi piegate la testa, ed accettate e votate la legge. E noi dovremmo essere così ingenui da credere che ciò fate perché siete presi dalla smania di realizzare una nuova giustizia sociale. Eppure non vi abbiamo mai dato prova di tanta ingenuità da farvi pensare che possiamo abboccare all'amo. La verità è ben diversa e voi vi sforzate di coprirla e di mascherarla con la fretta. La verità è che voi, attraverso questa legge, vi illudete di seppellire la Costituzione, voi, attraverso questa legge, sperate di eludere la riforma fonciaria, voi sperate infine, istruiti da un terribile passato, di poter trovare (attraverso questa legge) carne da cannone tra i contadini del Mezzogiorno d'Italia. È nostro dovere di rap-

presentanti del popolo lavoratore e dei contadini di disilludervi, anche se ciò vi riesce doloroso. Sappiate che i contadini hanno aperto gli occhi, che essi non rinunciano a quello che hanno conquistato, né rinunciano alle loro rivendicazioni. E noi saremo a fianco dei contadini in tutte le lotte, certi che, sostenendo i loro interessi, sosterremo e difenderemo la Costituzione e gli interessi del Paese. (Vivi applausi dalla estrema sinistra e molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviaato a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Tafuri e Fortunati hanno presentato, rispettivamente a nome della maggioranza e della minoranza della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), le relazioni sul disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » (714).

Le relazioni saranno stampate e distribuite: il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza sono pervenute le seguenti interpellanze:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia: sul ritardo della presentazione al Parlamento dei disegni di legge per l'ordinamento dell'Amministrazione giudiziaria secondo i lineamenti e le prescrizioni previste dalla Costituzione della Repubblica per il trattamento economico della Magistratura, delle sedi e degli uffici, in modo che i giudici — dopo tanto deplorevole sistematico dispregio — siano in grado di svolgere la loro funzione, anche con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti finora non osservati per mancanza di mezzi e di personale d'ordine (258).

CONTI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere in che modo si procede da parte della Federazione dei Consorzi agrari alle operazioni di custodia e distribuzione dei grani esteri alla industria molitoria (259).

SINFORIANI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, Segretario:

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere le ragioni che gli hanno impedito di realizzare la promessa restituzione al servizio di assistenza all'emigrazione della casa costruita a detto scopo a Bardonecchia e poi assegnata invece a diverso impiego;

e per sapere se e come intenda provvedere per dare a detto servizio sulla frontiera francese alla Savoia, dell'Alta Savoia, dell'Isère e delle Alte Alpi un'attrezzatura dignitosa ed efficiente (1361).

TERRACINI.

Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere se non intendano provvedere acchè le opere pubbliche attuate coi fondi a sollievo della disoccupazione e rimaste incompiute per difetto di disponibilità siano completate al più presto e ciò perchè non vadano dispersi l'utilità e i benefici delle somme già impiegate. (1362).

JANNUZZI.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare per evitare il ripetersi dei gravi danni che si verificano nel comune di Nocera Inferiore ogni qualvolta cadono abbondanti piogge, incanalate in un alveo, il quale attraversa la città e costituisce un pericolo per la incolumità dei cittadini.

A seguito della alluvione dell'ottobre 1949 il sottoscritto presentò una interrogazione sui gravi danni causati dalla stessa nei comuni di Nocera Inferiore e di Nocera Superiore, chiedendo precisamente una sistemazione radicale di quell'alveo pericoloso, ingombro dal lapillo, con argini rotti, e invocando dal Governo la esecuzione di opere necessarie, onde evitare la possibilità del ripetersi di funesti avvenimenti. Il Ministro dei lavori pubblici dette le più ampie assicurazioni al riguardo. Furono emanate speciali provvidenze di legge e stanziati appositi fondi per la esecuzione delle opere necessarie.

Purtroppo, a meno di un anno di distanza, è bastata una pioggia torrenziale, caduta il 16 settembre c.a., per dimostrare che i lavori eseguiti sono risultati del tutto inadeguati. Le acque dell'alveo, superando gli argini ed i ponti, hanno di nuovo inondato dei terreni distruggendo il raccolto, proprio negli stessi terreni già colpiti nel 1949, provocando allagamenti in diversi punti della città e destando un giustificato allarme nella popolazione meno abbiente, costretta a vivere in locali terranei.

Così si è dovuto constatare ancora una volta che il detto alveo è divenuto incapace a contenere le piovane in esso incanalate, dato che la sua profondità e le luci dei ponti sono di molto ridotte dall'abbondante quantità di arena e di lapillo. Ad aggravare il danno si è aggiunto ora un fatto inesPLICABILE, chè, nella recente rifazione di un argine, questo è stato costruito di una altezza inferiore a quella che aveva precedentemente, onde si è verificato in quel punto lo straripamento dell'acqua.

Ma ai danni prodotti dall'alveo si aggiunge quello derivato dalle piovane provenienti dal Monte Albino, che sovrasta la città, per cui occorre provvedere anche qui ad un razionale incanalamento di quelle acque, se si vuole evitare alla città un'altra causa di grave pericolo. Si impone perciò la esecuzione di opere urgenti ed indispensabili, già previste dalle precedenti disposizioni legislative e in appositi stanziamenti, che diano la tranquillità e la sicurezza alla buona e laboriosa popolazione di quella importante città, già provata dagli eventi bellici, dalla eruzione vesuviana del 1944 e dal nubifragio dei 1949. (1355).

LANZARA,

PRESIDENTE. Desidero rendere noto agli onorevoli colleghi che sono ancora iscritti a parlare sul disegno di legge relativo allo stralcio della riforma agraria ben 16 oratori. Si presenta pertanto alla Presidenza un dilemma: o tenere seduta anche di mattina, oppure iniziare mezz'ora prima la seduta pomeridiana. Riterrei più opportuna la seconda soluzione e se pertanto non vi sono osservazioni domani inizieremo la seduta alle ore 15,30.

Do pertanto lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini (1244-Urgenza) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

3. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

6. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in ser-

1948-50 - CDXCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 SETTEMBRE 1950

vizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordina-

mento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti